



APAT

Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici



Linee guida per l'applicazione del Regolamento EMAS a parchi ed aree naturali protette

Informazioni legali

L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), o le persone che agiscono per suo conto, non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo manuale.

APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Settore EMAS

Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 – Roma

e-mail: emas@apat.it - fax 06.50072078

Sito internet: <http://www.sinanet.apat.it/Emas/>
ctrl a cura di EMAS

ISBN 88-448-0094-2

APAT, Manuali e linee guida n. 24/2003

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Coordinamento ed elaborazione grafica

APAT

Foto di copertina: Franco Iozzoli

Impaginazione e stampa

I.G.E.R. srl Viale C. T. Odiscalchi, 67/a - 00147 Roma

Finito di stampare nel mese di novembre 2003

Autori

Ing. Rocco Ielasi (APAT)

Dott. Michele Incagli (consulente APAT)

Dott.ssa Marina Masone (APAT)

Indice

1.	PREMESSA	1
<hr/>		
2.	INTRODUZIONE	3
<hr/>		
3.	LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE IN UN'AREA PROTETTA	5
3.1	Le aree protette	5
3.2	Stato delle aree protette in Italia	5
3.3	La scelta del Regolamento EMAS	6
3.4	Indicazioni per l'applicazione di EMAS a un Ente Parco	8
<hr/>		
4.	LO SCHEMA APPLICATIVO EMAS	11
4.1	La Politica Ambientale	13
4.2	L'Analisi Ambientale Iniziale	15
4.2.1.	Obiettivi	15
4.2.2.	Fasi dell'Analisi Ambientale Iniziale	15
4.2.3.	Analisi del contesto	17
4.2.4.	Descrizione delle attività che si svolgono nell'area protetta	19
4.2.5.	Analisi degli aspetti ambientali	21
4.2.6.	Valutazione di significatività	22
4.2.7.	Elaborazione e sintesi dei risultati	24
4.3	Gli obiettivi ed i programmi ambientali	24
4.3.1.	Obiettivi e traguardi ambientali	24
4.3.2.	Programmi ambientali	25
4.3.3.	L'uso degli indicatori di prestazione ambientale	26
4.4	Il Sistema di Gestione Ambientale	26
4.4.1.	Generalità	26
4.4.2.	Il SGA in un'area protetta	29
4.4.3.	Relazioni fra il SGA e gli altri strumenti gestionali di un'area protetta	30
4.5	L'Audit	31
4.5.1.	L'Audit del Sistema di Gestione Ambientale	31
4.5.2.	L'Audit ambientale di un'area protetta	32
4.5.3.	Requisiti per l'effettuazione di un audit ambientale	33
4.6	La Dichiarazione Ambientale	33
4.6.1.	Considerazioni generali	33
4.6.2.	Contenuti della Dichiarazione Ambientale	34
4.7	La registrazione EMAS	37
<hr/>		
ALLEGATO 1	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	41
<hr/>		
ALLEGATO 2	POSSIBILI METODI PER L'ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI IN UN'AREA PROTETTA	45

ALLEGATO 3	
SCHEMA TIPO DI UNA DICHIARAZIONE AMBIENTALE	55
.....	
ALLEGATO 4	
LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE	67
.....	
ALLEGATO 5	
RIFERIMENTI NORMATIVI	71
.....	
BIBLIOGRAFIA	73
.....	

1. Premessa


Negli ultimi anni si è andata sempre più consolidando la consapevolezza dell'esigenza di affrontare le tematiche ambientali in modo integrato ed imprescindibile dallo sviluppo economico e dalle politiche di corretta gestione del territorio. L'attenzione verso le problematiche ambientali è cresciuta anche da parte della gente comune che ha compreso il proprio ruolo di fruitore delle risorse ambientali e che, pertanto, richiede sempre più sia alle Autorità preposte, ma anche a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, di operare nel rispetto dell'ambiente, secondo logiche che privilegiano la tutela delle risorse naturali e fornendo nel contempo una adeguata informazione alla popolazione. Da questo prende corpo il concetto di sviluppo sostenibile, che già nel 1987 veniva definito dalla Commissione ONU sull'Ambiente e lo Sviluppo come "quello sviluppo capace di rispondere alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie". Appare ovvio che in questa definizione debba essere considerato come necessità primaria delle generazioni presenti e future il diritto alla qualità della vita, intesa come soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni umane, e quindi strettamente interconnessa con la fruibilità dei beni ambientali.

Uno degli obiettivi principali della protezione dell'ambiente è tutelare un insieme rappresentativo degli ecosistemi esistenti e della biodiversità che li costituisce. In tutto il mondo le aree protette hanno giocato e continueranno a giocare un ruolo di primo piano per il raggiungimento di questo obiettivo. Anche la Conferenza di Rio, attraverso l'Agenda 21, e ancor meglio il Convegno mondiale di Caracas sui parchi del 1992 hanno indicato in un adeguato sistema di aree naturali protette lo strumento principale per la conservazione della biodiversità. I parchi e le aree naturali protette sono zone geograficamente ben individuate con lo scopo di tutelare la natura, gli ecosistemi e la biodiversità. Soltanto grazie al perseguimento ed al raggiungimento di questi obiettivi si potrà parlare di una via aperta verso lo sviluppo sostenibile. In particolare, il Convegno di Caracas ha posto la politica dei parchi al centro delle attività per la realizzazione dello sviluppo sostenibile: le aree protette sono viste ormai in modo compiuto come strumenti per realizzare un sistema economico compatibile con le necessità della natura (per esempio, in campo agricolo).

Entro questo scenario si collocano quindi anche per i parchi e per le aree naturali protette opportunità di maturare nuove esperienze e fare uso di nuovi strumenti quali le Agende 21 locali, gli accordi volontari, i sistemi di certificazione ambientale. Le nuove politiche ambientali dell'U.E. sottolineano come il traguardo rappresentato dallo sviluppo sostenibile possa essere perseguito e raggiunto tramite l'affiancamento a logiche di command and control di strategie che, facendo leva su un approccio volontario, consentano di basare gli interventi su un impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, sulla trasparenza e su una accresciuta cooperazione tra i diversi Soggetti coinvolti.

Le presenti linee guida si rivolgono espressamente agli Enti parco con l'obiettivo di avvicinarli operativamente all'adesione ad EMAS facendo scoprire loro le potenzialità di questo strumento volontario in termini di miglioramento ambientale e la sua valenza etica, economica e sociale. Inoltre, le presenti linee guida desiderano fornire agli Enti parco degli utili elementi pratici, specificatamente pensati per una realtà complessa quale è un parco e/o un'area naturale complessa, per le diverse fasi applicative dello schema previsto dal Regolamento EMAS.

Il Direttore Generale dell'APAT
Ing. Giorgio Cesari



2. Introduzione

Il degrado ambientale che è conseguito all'uso indiscriminato delle risorse naturali ha posto come priorità assoluta la necessità di ripensare il nostro modello di sviluppo introducendo un nuovo tipo di gestione ambientale basata sul concetto di sviluppo sostenibile. L'ecosostenibilità, ovvero la gestione sostenibile dell'ambiente, può essere ottenuta solamente attraverso l'integrazione delle attività economiche con una politica di tutela e mantenimento delle risorse naturali e dell'ambiente circostante. E' ormai stato acquisito che tale obiettivo non può essere raggiunto solamente con l'applicazione di logiche impositive, ma che a queste si devono affiancare strumenti gestionali basati sul coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti: è infatti solamente attraverso la partecipazione e la condivisione dei problemi ambientali da parte di tutti i cittadini che si potranno ottenere risultati significativi e durevoli.

Tra gli strumenti gestionali introdotti a tal fine vi sono i Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) e la diffusione degli schemi di certificazione (ISO 14000 e EMAS) che ne comprovano e qualificano l'implementazione. La notevole diffusione avvenuta negli ultimi anni delle certificazioni ISO 14001 e delle registrazioni EMAS nel settore industriale ha portato indubbi vantaggi, anzitutto una maggiore responsabilizzazione da parte degli operatori economici, creando le premesse per la razionalizzazione della gestione degli impatti ambientali da parte delle aziende, le quali hanno così tratto notevoli vantaggi economici dalla riduzione degli sprechi e dei consumi, un migliore dialogo con le Autorità di controllo, ed infine, nel caso specifico di EMAS, una più efficace e credibile comunicazione ed informazione verso tutti i portatori di interesse.

Nell'ottica del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, ed in linea con quanto previsto dal nuovo Regolamento EMAS (Regolamento 761/01), tuttavia, è senz'altro fondamentale promuovere e diffondere l'applicazione dei sistemi di certificazione ambientale ad organizzazioni non produttive, in particolare a quelle che hanno come scopo proprio la gestione del territorio. Esistono già in Italia applicazioni di EMAS a realtà quali amministrazioni comunali o comprensori turistici, istituti di credito, che dovrebbero fornire risultati eccellenti in termini di miglioramento della qualità dell'ambiente attraverso la pianificazione delle attività e l'individuazione di obiettivi volti al miglioramento continuo.

L'adesione da parte degli Enti parco ai sistemi di certificazione ambientale, in particolare ad EMAS, offre quindi l'opportunità di dotarsi di un sistema di gestione ambientale che consenta di definire chiaramente ruoli e responsabilità e di porre in essere tutti gli strumenti necessari per portare avanti queste attività in modo sistematico, efficiente ed efficace. Inoltre, l'adesione ad EMAS offre, tramite la Dichiarazione Ambientale, uno strumento di grande potenzialità ai fini della divulgazione dell'informazione a tutti i portatori di interesse sulle attività e sui programmi del parco. Infine, l'uso del logo EMAS consente al parco di acquisire visibilità a livello europeo, con evidenti vantaggi sul piano dell'immagine e della offerta ai potenziali fruitori dei prodotti e servizi connessi con le attività del parco.

Appare evidente come l'applicazione di un tale strumento ad una realtà come quella di un'area protetta rappresenti quindi un importante passo verso il raggiungimento di una capacità globale di pianificazione e gestione ambientale che permetta un importante miglioramento della qualità dell'ambiente in cui viviamo.

3. La certificazione ambientale in un'area protetta

3.1 Le aree protette

Le aree protette sono territori che ospitano beni naturali e storico-culturali di elevato valore per la cui tutela si è ritenuto necessario attuare particolari misure di protezione e dalla cui corretta fruizione si possono ottenere benefici per lo sviluppo socio-economico locale. In Italia la gestione delle aree protette è codificata dalla legge quadro 394/91, la quale individua gli organi e gli strumenti per gestire le aree protette, in particolar modo indicando come istituzione di riferimento l'Ente Parco, che assume personalità giuridica ed è formato da presidente, consiglio direttivo, giunta esecutiva, collegio dei revisori dei conti e comunità del Parco. La legge 394 pone sotto regime di tutela i territori nei quali si trovano valori di patrimonio naturale; le finalità di tutela sono le seguenti (art. 1 comma 3):

1. "conservazione di specie animali, vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri geologici;
2. applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione fra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
3. sviluppo di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
4. difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici."

Come appare chiaro dalle loro stesse finalità istitutive, dunque, le aree protette nascono con l'esigenza di legare i problemi della conservazione a quelli dello sviluppo: la conservazione della natura non ha infatti significato se questa non viene messa a disposizione di un numero sempre più esteso di persone che vi interagiscono in un rapporto di armonizzazione. E' quindi evidente che occorre trovare un modello di gestione che possa trovare una giusta forma di compromesso tra un utilizzo turistico ed economico di un'area protetta, e la doverosa conservazione della natura, del paesaggio e della sua fruibilità e che, nel contempo, preveda strumenti in grado di soddisfare la necessità di instaurare una comunicazione credibile con tutti i soggetti interessati. Le aree protette, dunque, diventano ideali laboratori di politica ambientale ove sperimentare nuovi strumenti di pianificazione territoriale che permettano la convivenza fra attività economiche e conservazione del patrimonio naturale; fra questi strumenti, ovviamente, sono da includere i Sistemi volontari di certificazione ambientale. L'esempio più rappresentativo di questi nuovi strumenti, e che fornisce le più ampie garanzie anche sotto il profilo della credibilità, è proprio EMAS in quanto risponde ad uno schema sancito da un Regolamento dell'U.E.

3.2 Stato delle aree protette in Italia

Attualmente in Italia sono presenti 20 Parchi Nazionali, che complessivamente coprono oltre un milione e mezzo di ettari (vedi Tabella 1), pari al 5 % circa del territorio nazionale. A questi si aggiungono più di 130 Parchi Regionali, 150 Riserve Statali e oltre 270 Riserve Regionali.

Tabella 1 - Elenco dei Parchi Nazionali Italiani

Nome Parco	Superficie (ha)	Anno di istituzione
Abruzzo, Lazio e Molise	43.959	1923
Arcipelago di La Maddalena	20.180	1996
Arcipelago Toscano	3.419	1989
Asinara	52.000	1997
Aspromonte	78.517	1989
Calabria	12.694	1968
Circeo	8.622	1934
Cilento e Vallo di Diano	227.052	1991
Dolomiti Bellunesi	31.512	1990
Cinque Terre	3.860	1999
Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	38.118	1990
Gargano	106.642	1991
Gran Paradiso	70.200	1922
Gran Sasso e Monti della Laga	203.440	1991
Majella	80.708	1991
Monti Sibillini	71.437	1990
Pollino	197.751	1990
Stelvio	134.621	1935
Val Grande	12.210	1992
Vesuvio	8.482	1991

L'11% del territorio nazionale è incluso in oltre 1000 aree protette, di cui 751 iscritte nell'Elenco Ufficiale, il cui ultimo aggiornamento, scaricabile via internet dal sito del Ministero dell'Ambiente e dalla Tutela del Territorio (www.minambiente.it) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/07/2002, per una superficie totale di 2.714.236,68 Km² a terra e di 266.220,40 Km² a mare. Dal 1991, anno di nascita della legge quadro, si è registrato un aumento di superficie protetta del 53%.

Alle aree protette devono poi aggiungersi le altre aree identificate nell'ambito del programma europeo Natura 2000, e cioè le 343 Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la protezione degli uccelli selvatici e i 2413 Siti di Importanza Comunitaria comunemente individuati con la sigla SIC.

3.3 La scelta del Regolamento EMAS

La scelta di un Ente Parco di aderire allo schema applicativo individuato dal Regolamento CE 761/01 EMAS può essere basata su molteplici fattori.

Innanzitutto, la possibilità di applicare uno standard europeo (EMAS), soprattutto in una realtà dove gli interessi e le aspettative delle parti interessate sono molteplici e variegate: protezione dell'ambiente, possibilità di una sua fruizione turistica non invasiva, prospettive di uno sviluppo socio-economico sostenibile, pianificazione del territorio, esigenze di comunicazione, ecc.

EMAS, inoltre, è riconoscibile da tutti, proprio perché è uno degli strumenti che la UE si è data per la tutela e la gestione ambientale, ed è presente ed applicato in tutti i paesi dell'Unione. Allo scopo di permettere la visibilità, il regolamento prevede che le organizzazioni registrate possano fare uso di un logo autorizzato che garantisca l'affidabilità della gestione ambientale del parco e la trasparenza delle informazioni fornite nella Dichiarazione Ambientale. Solamente le organizzazioni che hanno aderito al Regolamento EMAS e che sono state giudicate conformi ai requisiti del Regolamento 761/01 dall'Organismo Competente dello stato membro di appartenenza entrano a far parte dell'albo europeo delle organizzazioni registrate EMAS e possono far uso del logo EMAS, l'unico riconoscibile ed autorizzato in tutti i paesi dell'Unione.

Peculiare dello schema EMAS, infine, è l'aspetto della comunicazione. L'impegno dell'orga-

nizzazione nei confronti dell'ambiente, infatti, viene assunto pubblicamente nella Dichiarazione Ambientale. Il Regolamento ha affidato a questo documento il compito di informare i diversi interlocutori e portatori di interesse, in senso lato, sugli effetti ambientali connessi alle attività dell'organizzazione che aderisce ad EMAS. La Dichiarazione Ambientale deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato. La funzione del verificatore consiste, da una parte, nell'accertare che l'organizzazione abbia ottemperato alle disposizioni del Regolamento, che il sistema di gestione ambientale sia efficace nel conseguire gli obiettivi fissati, e che i dati e le informazioni presenti nella dichiarazione ambientale siano attendibili ed esaurienti rispetto a tutti i problemi ambientali significativi.

EMAS fornisce così una garanzia di credibilità, e per questo può essere riconosciuto come lo strumento che meglio garantisce l'attuazione degli intenti di miglioramento ambientale che l'area protetta si pone.

Lo schema attuativo del Regolamento si basa su due organismi istituiti a livello nazionale: l'Organismo Competente e l'Organismo di Accreditazione. L'Organismo Competente di ogni Stato Membro predispone le procedure di registrazione, stabilisce le relative quote a carico delle organizzazioni richiedenti, assicura la conformità al Regolamento e accerta la rispondenza del richiedente alle condizioni imposte dallo stesso. L'Organismo di Accreditazione di ogni Stato membro predispone le procedure di accreditamento ed i relativi oneri a carico dei richiedenti l'accREDITamento, fissa i criteri ed i livelli di competenza dei Verificatori Ambientali, li accredita, e provvede alla loro sorveglianza. I verificatori accreditati in uno Stato membro possono esercitare attività di verifica in qualsiasi altro Stato membro, previa notifica e sotto il controllo dell'organismo di accreditamento dello Stato in cui ha luogo la verifica.

L'Italia, con decreto 5 Agosto 1995, n. 413 e successive modificazioni, ha istituito il "Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit" (Comitato) attribuendogli sia la funzione di Organismo Competente (OC), che di Organismo di Accreditazione (OA) dei verificatori ambientali EMAS.




Figura 1 – L'istituzione degli organismi responsabili dell'applicazione dello schema EMAS a livello nazionale

Regolamento EMAS

- > Rilascio della registrazione da parte del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit
- > Riconoscibilità da parte di tutti i cittadini dell'Unione
- > Inserimento nella G.U.C.E.
- > Visibilità conseguente all'utilizzo del logo
- > Comunicazione credibile verso l'esterno attraverso la Dichiarazione Ambientale

3.4 Indicazioni per l'applicazione di EMAS a un Ente Parco

Allo scopo di chiarire i concetti sinteticamente riportati nel Regolamento EMAS 761/01 e di consentire a tutti i potenziali utenti di capirli ed interpretarli nel modo corretto, la Commissione U.E. ha predisposto apposite linee guida che riguardano:

- le entità da registrare;
- individuazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività;
- la dichiarazione ambientale;
- la frequenza di verifica e convalida;
- uso del logo;
- partecipazione dei dipendenti;
- raccomandazioni ai verificatori accreditati per le piccole e le micro imprese.

In particolare, le linee guida sulle entità da registrare, riportate nella Decisione CEE n° 681 del 07/09/2001 *"Decisione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)"* individuano le seguenti tipologie di organizzazioni che possono aderire ad EMAS:

1. Organizzazioni che operano in un unico sito;
2. Organizzazioni che, in circostanze eccezionali, potrebbero registrare un'entità più piccola di un sito;
3. Organizzazioni che operano in più siti
 - a) con prodotti o servizi identici o simili;
 - b) con prodotti o servizi diversi;
4. Organizzazioni per le quali non è possibile definire adeguatamente un sito specifico;
5. Organizzazioni che controllano siti temporanei;
6. Organizzazioni indipendenti da registrare come un'organizzazione comune;
7. Piccole imprese che operano in un grande territorio determinato e producono prodotti o servizi identici o simili;
8. Autorità locali e istituzioni governative.

Un Ente parco si configura come una autorità locale, in quanto, sulla base di quanto disposto dalla legge 394/91, l'Ente parco ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

Le linee guida dell'U.E. prevedono esplicitamente che quando un'organizzazione che chiede la registrazione EMAS è un'istituzione pubblica, è importante dichiarare che gli aspetti ambientali indiretti, come quelli derivanti dalle politiche dell'autorità, possono essere più importanti e quindi i problemi da considerare non possono essere limitati soltanto alla struttura organizzativa di gestione e agli aspetti ambientali diretti associati.

Le responsabilità politiche e strategiche di un ente pubblico sono infatti legate alla gestione del territorio e alla qualità della vita, presente e futura, dei cittadini sotto la sua responsabilità.

Nell'applicazione di EMAS, in questo caso, le linee guida prevedono che debbano essere considerati alcuni elementi specifici che vengono di seguito brevemente descritti, evidenziandone il legame con le attività previste dalla normativa attualmente vigente in materia di aree naturali protette.

1. Consultazione e consenso dei cittadini

Questo aspetto è già previsto nell'Art. 10 della legge quadro sulle aree protette, ove si istituisce la Comunità del parco. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui ter-

ritori sono ricomprese le aree del parco e si configura come un organo consultivo e propositivo dell'Ente parco.

In particolare, il suo parere è obbligatorio:

- sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
- sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
- su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
- sul bilancio e sul conto consuntivo;
- sullo statuto dell'Ente parco.

La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione

Appare chiaro, quindi, che l'aspetto relativo alla consultazione e consenso dei cittadini, anche tramite le Amministrazioni che li rappresentano, può essere adeguatamente trattato nell'ambito della Comunità del parco.

Tuttavia, nell'ambito dell'applicazione di EMAS può risultare utile l'istituzione di un forum consultivo ad hoc, proprio per tenere conto delle esigenze di consultazione e consenso dei cittadini, ove tutte le parti interessate possono confrontarsi e rappresentare le proprie esigenze e le proprie opinioni sulle scelte strategiche dell'Ente Parco.

2. Sviluppo economico e compatibilità ambientale

Questo aspetto è già previsto nell'Art. 14 della legge quadro sulle aree protette, ove si parla esplicitamente di iniziative per la promozione economica e sociale. Il citato disposto prevede, infatti, che, nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuova le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

A tal fine la Comunità del parco avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.

Questa attività deve essere congruente con i piani territoriali predisposti e con la definizione degli obiettivi misurabili e l'individuazione delle responsabilità connesse, di cui si parlerà nel seguito.

Inoltre, la legge 426 del 1998 stabilisce un nuovo equilibrio tra tutela della natura e promozione socio-economica, integrando i contenuti del regolamento e del piano del Parco (si pensi alla valorizzazione della cultura, delle tradizioni e degli interessi socio-economici delle popolazioni locali, di cui agli artt. 11 e 12 l.394/91) e attribuendo nuovi e significativi poteri all'organo rappresentativo delle collettività locali, la Comunità del Parco.

3. Valutazione di scelte strategiche alternative e dell relative priorità

Questo aspetto è in linea con quanto previsto dalla legge 394/91 ove vengono individuate le aree di interesse prioritario per la tutela dell'area naturale protetta. L'art.1 comma 3 individua, infatti, i beni, i valori e le attività oggetto di tutela (vedi par. 3.1).

4. Piani territoriali e obiettivi misurabili e responsabilità connesse

Come già detto a proposito delle attività per lo sviluppo economico e per la compatibilità ambientale, è necessario che l'Ente Parco, nell'ambito del Piano del Parco e del Piano per lo sviluppo economico, definisca anche le modalità per la promozione e diffusione di adeguati strumenti per la gestione del territorio.

Tra di essi, sicuramente grande rilievo dovrebbe essere dato ai patti territoriali, alle iniziative locali che possono sorgere di concerto tra diversi Soggetti che operano a livello locale, alle Agende 21 locali, ecc...

Tutte queste iniziative devono comunque avere come denominatore comune la definizione di obiettivi ambientali concreti e misurabili, per ciascuno dei quali devono essere chiaramente individuate le responsabilità per il perseguimento ed il raggiungimento.

In questa direzione, del resto, si collocano anche le modifiche alla legge quadro introdotte dalla l. 426/98, recante "Nuovi interventi in campo ambientale". Il periodo aggiunto al comma 5 dell'art.1 prevede, infatti, che lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possano promuovere i patti territoriali di cui all'art.2, comma 203 della legge finanziaria n. 662/96.

Inoltre, l'art.1bis della legge quadro affianca ai patti territoriali gli accordi di programma "per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili", promossi dal Ministro dell'ambiente fra i vari soggetti pubblici e privati presenti sul territorio del parco e aventi oggetto, in particolare, l'attività agro-silvo-pastorale, l'agriturismo e il turismo ambientale.

5. Verifica continua e monitoraggio del piano ambientale

E' fondamentale che l'Ente Parco disponga di elementi di valutazione tempestiva della propria capacità di soddisfare gli obblighi di legge e di perseguire e raggiungere gli obiettivi prefissati nella politica ambientale, tra questi rientrano sicuramente l'impegno a raggiungere e mantenere elevati standard di qualità ambientale.

Per fare ciò è necessario non solo conoscere le diverse attività che si svolgono sul territorio ed aver definito gli strumenti di pianificazione, ma è necessario anche aver predisposto meccanismi per il controllo ed il monitoraggio dell'attuazione dei disposti degli strumenti di pianificazione adottati.

Su questo aspetto, ad esempio, le attività di audit, che sono parte integrante di un sistema di gestione ambientale, si configurano come lo strumento elettivo, anche se sicuramente non esclusivo, per verificare l'attuazione e l'efficacia del piano del parco.

6. Giusto equilibrio tra libere iniziative private ed esigenze sociali

La legge quadro sulle aree naturali protette ha proposto, oltre all'idea di conservazione, un obiettivo di valorizzazione del patrimonio naturale, configurando un diverso modello di tutela rispetto alla legislazione sui cosiddetti parchi storici, caratterizzata da un prevalente sistema di divieti. In altri termini, si vuole conciliare la conservazione dell'area con la sua utilizzazione per attività educative, formative, di ricerca e ricreative, nonché per attività produttive compatibili con la conservazione dell'ambiente (art.1 comma 3, lett. c; art.1 comma 4).

Questo aspetto, almeno per quanto riguarda l'impegno al miglioramento continuo, che è elemento imprescindibile nell'adesione ad EMAS, deve essere congruente con le iniziative di cui si è già parlato a proposito dello sviluppo economico e della compatibilità ambientale e quindi, ancora una volta, è strettamente connesso a quanto previsto dal Piano del Parco e dal Piano per lo sviluppo economico del Parco.

7. Educazioni dei cittadini e degli operatori economici

Un'area naturale protetta si configura di per sé come un laboratorio aperto ove sperimentare nuove ed innovative iniziative di educazione ambientale dirette a tutti i portatori di interesse (cittadini, operatori economici, movimenti ambientalisti, ecc...).

Del resto, come già detto, l'intento della legge quadro è anche quello di promuovere l'utilizzo del parco per attività educative, formative e di ricerca.

4. Lo schema applicativo EMAS

Le organizzazioni che desiderano aderire allo schema EMAS, devono rispettare alcuni pre-requisiti:

- conformità legislativa dimostrata alle pertinenti leggi e disposizioni in materia ambientale;
- impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali relative alle proprie attività;
- attitudine alla trasparenza; tramite la Dichiarazione Ambientale e la registrazione, infatti, l'organizzazione rende trasparente al pubblico la sua situazione ambientale, i trends di miglioramento delle prestazioni, eventuali defaillances nel conseguimento degli obiettivi, il programma di miglioramento ambientale (obiettivi/tempi/risorse).

Lo schema del Regolamento EMAS prevede una serie di fasi, descritte in dettaglio nei seguenti paragrafi, che l'organizzazione deve attuare per arrivare alla registrazione EMAS.

- Come primo passo, l'organizzazione deve definire la propria **Politica Ambientale**. Questa consiste in un documento che individua e stabilisce i principi fondamentali su cui l'organizzazione si basa ed il risultato globale a cui decide di tendere, sia in termini di livelli di responsabilità che di prestazioni ambientali. La stesura della Politica Ambientale è un momento molto importante del cammino che porta all'implementazione di un SGA, di cui traccia le linee direttive; la Politica Ambientale, inoltre, è, così come la Dichiarazione Ambientale, un documento accessibile al pubblico, e costituisce il primo punto di riferimento per l'analisi delle attività dell'organizzazione, sia all'interno di essa che al suo esterno.
- Il passo successivo è costituito dall'identificazione degli elementi e delle condizioni delle attività svolte che sono significative per l'ambiente e la valutazione degli effetti ambientali che ne conseguono attraverso l'effettuazione di una analisi ambientale. L'**Analisi Ambientale Iniziale** costituisce un elemento fondamentale di EMAS perché sulla base dei suoi risultati l'organizzazione acquisisce una informazione completa degli impatti ambientali connessi con la propria attività e può individuare, tra questi, quelli più significativi su cui fissare i propri programmi ed obiettivi di miglioramento e le connesse aree di intervento. Gli obiettivi dell'organizzazione riguardo all'ambiente devono essere congruenti con quanto stabilito nella Politica Ambientale.
- Per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'organizzazione deve adottare un **programma ambientale**, deve, cioè, stabilire le misure appropriate per il raggiungimento degli obiettivi, indicare le scadenze per l'applicazione di tali misure, le responsabilità e le risorse impegnate.
- Una volta che ha definito la politica, ha condotto l'analisi ambientale iniziale, e stabilito traguardi e programmi, l'organizzazione deve implementare un **Sistema di Gestione Ambientale (SGA)**. Infatti, per gestire in modo corretto il proprio impatto sull'ambiente e per realizzare gli obiettivi che ha definito, l'organizzazione deve pianificare e gestire le attività che concorrono al conseguimento degli obiettivi prefissati. Questo significa, in altre parole, organizzarsi, programmare, informare gli

operatori, verificare come ci si sta muovendo al fine di conseguire gli obiettivi prefissati, eventualmente correggere per riadeguarsi ad essi. Queste funzioni, per essere svolte con efficacia ed efficienza, devono essere svolte in maniera coerente e sistematica. L'organizzazione ha il compito, inoltre, di riesaminare periodicamente ed eventualmente di revisionare la propria politica e i programmi ambientali, per valutare l'adeguatezza delle misure adottate e la capacità dell'intero sistema di gestione di realizzare gli impegni assunti.

- **L'audit ambientale** è uno strumento di valutazione con caratteristiche di indipendenza, sistematicità, documentazione, periodicità ed obiettività ed è lo strumento che, una volta attuato il SGA, consente di valutarne l'efficacia. Nel corso dell'audit deve essere verificata la corretta attuazione del sistema e deve essere effettuata una valutazione dell'adeguatezza del sistema in relazione alle caratteristiche dell'organizzazione ed agli obiettivi fissati. L'obiettivo dell'audit è quello di determinare e documentare se il SGA sia conforme a quanto è stato pianificato per la gestione ambientale, compresi i requisiti alle norme di riferimento, e se sia correttamente applicato e mantenuto attivo; inoltre, l'audit fornisce alla Direzione dell'organizzazione (il Presidente dell'Ente Parco) informazioni sui risultati ottenuti al fine di assicurare in modo continuativo l'adeguatezza e l'efficacia del SGA.
- L'impegno dell'organizzazione nei confronti dell'ambiente viene assunto pubblicamente nella **Dichiarazione Ambientale**. La Dichiarazione Ambientale è infatti lo strumento individuato dal Regolamento EMAS al fine di instaurare una comunicazione costante, chiara e coerente tra il pubblico e le organizzazioni che operano sul territorio; l'obiettivo è garantire l'accesso alle informazioni relative all'ambiente e permettere la formazione di un giudizio sull'attività reale delle organizzazioni localizzate su un dato territorio attraverso l'accesso a dati, verificati e convalidati da un terzo indipendente, sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione. Inoltre, in quanto convalidata da un ente terzo, la dichiarazione fornisce credibilità a ciò che l'organizzazione dichiara. Dunque, è necessario che l'organizzazione adotti una strategia mirata ad informare correttamente il pubblico, le parti sociali, le autorità e le organizzazioni non governative sugli obiettivi globali e specifici della propria politica ambientale, sui risultati ottenuti, nonché sulle responsabilità e sull'impegno profuso dall'organizzazione.
- Per ottenere la registrazione EMAS, l'organizzazione deve trasmettere all'Organismo Competente dello Stato Membro in cui esso è localizzato la dichiarazione ambientale convalidata, unitamente alla documentazione richiesta per la registrazione, come descritto nel dettaglio al relativo paragrafo. Se l'istruttoria tecnico amministrativa, che viene effettuata dall'APAT, ha esito positivo, l'Organismo Competente delibera la registrazione dell'organizzazione. A questo punto l'organizzazione viene inserita nell'albo delle organizzazioni registrate EMAS, può usare il logo EMAS e può divulgare la dichiarazione ambientale convalidata.

Operativamente, per ottenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve espletare le attività previste da ciascuna delle fasi sopra brevemente delineate e meglio descritte nei prossimi paragrafi.

Ulteriori informazioni, nonché il dettaglio delle procedure per l'ottenimento della Registrazione EMAS sono reperibili sul sito Internet : www.sinanet.apat.it.




Figura 2 – Lo schema applicativo per la registrazione EMAS

4.1 La Politica Ambientale

L'adesione ad EMAS richiede, tra le altre cose, un chiaro e preciso impegno da parte di una organizzazione ad intraprendere un modello manageriale proattivo, basato sulla responsabilizzazione di tutti i livelli e volto a migliorare con continuità la propria gestione ambientale; tale impegno viene formalmente assunto dal livello più elevato dell'organizzazione mediante la Politica Ambientale. La stesura della Politica Ambientale è dunque un momento fondamentale dell'adesione ad EMAS, di cui costituisce il punto di partenza ed il quadro di riferimento.

La Politica Ambientale dovrebbe riflettere l'impegno dell'organizzazione a conformarsi alle leggi applicabili e costituire la guida per introdurre e migliorare il SGA in modo da migliorare le prestazioni ambientali. Congiuntamente con l'Analisi Ambientale Iniziale, essa costituisce la base sulla quale l'organizzazione definisce i suoi obiettivi e traguardi. La sua funzione è quella di stabilire il senso di marcia, i principi di azione ed il risultato globale a cui tendere, sia in termini di livelli di responsabilità che di prestazioni ambientali, in confronto ai quali sarà giudicata ogni azione conseguente. Essa dovrebbe essere sufficientemente chiara da essere ben compresa dalle parti interessate, sia interne che esterne all'organizzazione, periodicamente riesaminata e revisionata per tener conto del cambiamento delle circostanze e delle conoscenze, diffusa al personale e disponibile al pubblico.

La Politica Ambientale dovrebbe prendere in considerazione i seguenti punti:

- la missione, i valori essenziali e le convinzioni dell'organizzazione;
- le richieste delle parti interessate e la comunicazione con esse;
- il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- la prevenzione dell'inquinamento;
- i principi guida;
- le specifiche situazioni locali e regionali;
- la conformità con le leggi ed i regolamenti ambientali pertinenti e con gli altri impegni sottoscritti.

La Politica Ambientale di una realtà complessa e articolata come un'area protetta dovrebbe innanzitutto essere appropriata a tale tipo di organizzazione, riflettere i suoi fini e principi istitutivi e confrontarsi con le politiche ambientali delle amministrazioni locali presenti sul territorio protetto. La sua formulazione dovrebbe partire dal livello direttivo, tenendo conto di tutte le parti interessate, ed in particolare di quelle presenti nel territorio protetto.

La Politica Ambientale di un'area protetta dovrebbe includere i seguenti aspetti:

- principi generali di conservazione, quali quelli contenuti nella normativa vigente a protezione della biodiversità e dell'ambiente naturale;
- principi specifici definiti dalle norme istitutive dell'area protetta;
- elementi di indirizzo presenti nel Piano del Parco, nel Piano economico e sociale e nel regolamento del Parco;
- un impegno alla sensibilizzazione delle organizzazioni operanti nel territorio esteso del Parco;
- aspetti inerenti le finalità di tutela dell'area protetta: conservazione della biodiversità e dei patrimoni ambientali e culturali presenti nel territorio protetto, educazione, formazione, ricerca scientifica, promozione delle attività ricreative compatibili, applicazione di metodi di gestione volti a realizzare un'integrazione fra uomo ed ambiente naturale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

La Politica Ambientale di un'area protetta, inoltre, dovrebbe farsi portatrice di una nuova cultura ambientale che premi e sviluppi le attività tradizionali ecocompatibili (quali la pastorizia, l'agricoltura, la produzione di alimenti e manufatti tipici ecc.) ed i valori antropologici, archeologici, storici e architettonici del territorio protetto e che promuova attivamente l'adesione da parte delle organizzazioni presenti nel territorio a strumenti per lo sviluppo sostenibile quali Agenda 21, certificazione ambientale ISO 14001, registrazione EMAS, marchio Ecolabel ecc. Esempi di argomenti che possono essere inseriti nella Politica Ambientale di un'area protetta sono:

- la missione di tutela, conservazione e ripristino del patrimonio naturale e storico-culturale presente nel territorio protetto;
- la preservazione della biodiversità;
- la conformità alle disposizioni legislative;
- il monitoraggio e la prevenzione dell'inquinamento;
- la progettazione di interventi di comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei soggetti presenti sul territorio;
- la promozione e lo sviluppo delle attività di educazione ambientale, di formazione e di ricerca scientifica;
- la comunicazione da e verso l'esterno;
- la gestione ecocompatibile della fruizione turistica, con particolare attenzione verso la funzione educativa svolta in questo senso;
- la pianificazione territoriale;
- la formazione del proprio personale;
- il sostegno alle attività economiche compatibili presenti sul territorio.

La Politica Ambientale di un Ente Parco deve essere emanata dal Consiglio Direttivo e firmata per approvazione dal Presidente, in quanto soggetto avente la legale rappresentanza dell'Ente parco, secondo quanto previsto all'art. 9 comma 3 della legge 394/91.

Al fine di operare il coinvolgimento di tutte le parti interessate, essa dovrebbe essere formulata anche sulla base degli input da queste provenienti, che potrebbero essere raccolti mediante la diffusione di questionari riguardanti le aspettative di gestione ambientale del territorio protetto e/o mediante l'istituzione di un tavolo di discussione (cfr. par. 4.3).

La Politica Ambientale di un Ente Parco dovrebbe inoltre fungere da complemento e integrazione agli strumenti gestionali già presenti, ai sensi della L. 394/91, in un Parco, ovvero il Piano per il Parco (previsto all'art. 12), ed il Piano di sviluppo economico e sociale (previsto all'art. 14), dai quali dovrebbe trarre gli spunti relativamente a quanto riguarda gli indirizzi gestionali dell'Ente Parco, ma ai quali non dovrebbe sostituirsi. Dovrebbe insomma consistere in un documento programmatico snello ma al tempo stesso impegnativo, una sorta di dichiarazione di intenti sulla cui base tracciare le linee di gestione del territorio protetto.

La Politica Ambientale di un Ente Parco, infine, dovrebbe, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento EMAS, essere diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico; per

fare ciò si potrebbe affiggere una sua copia in tutte le sedi del Parco, distribuirla ai dipendenti con le buste paga, inviarla alle pubbliche amministrazioni ed alle altre organizzazioni presenti nel territorio e lasciarne copie a disposizione del pubblico presso lo sportello informativo del Parco. A questo proposito va ricordato che la Politica Ambientale deve anche essere inserita all'interno della Dichiarazione Ambientale prevista dallo schema EMAS, come descritto in dettaglio nel capitolo 5.5.

4.2 L'Analisi Ambientale Iniziale

4.2.1. Obiettivi

L'Analisi Ambientale Iniziale costituisce il punto di partenza da cui sviluppare qualsiasi attività di gestione ambientale. Essa consiste in una esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e dell'efficienza ambientale dell'organizzazione che intende aderire ad EMAS, in cui vengono verificati e studiati in profondità tutti gli elementi che consentono di delineare un quadro il più possibile esaustivo delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, tenendo conto, tra le altre cose, della collocazione territoriale ed ambientale, delle caratteristiche di sensibilità del territorio, del quadro di riferimento legislativo e della capacità dell'organizzazione di gestire le problematiche ambientali connesse alle proprie attività.

L'Analisi Ambientale Iniziale si concretizza in un processo di diagnosi sistematica, effettuata con metodiche standardizzate e ripetibili, attraverso cui vengono messi a fuoco gli aspetti ambientali dell'organizzazione, ovvero le relazioni fra le sue attività e la realtà ambientale e territoriale circostante.

Schematicamente, gli obiettivi che devono essere raggiunti attraverso l'AAI sono i seguenti:

- acquisire una conoscenza esauriente, approfondita e documentata degli aspetti ambientali connessi alle attività svolte dall'organizzazione;
- analizzare con attenzione la normativa ambientale cogente per valutare eventuali situazioni di non conformità legislativa;
- identificare le aree critiche e di maggiore sensibilità del territorio;
- individuare, tra gli aspetti ambientali, quelli significativi;
- sulla base delle informazioni acquisite, identificare le proprie criticità ambientali;
- definire le priorità di intervento;
- fornire le indicazioni necessarie per definire gli obiettivi di miglioramento ambientale;
- costruire un riferimento per evidenziare i miglioramenti successivi.

L'Analisi Ambientale è dunque uno strumento che consente di raccogliere, analizzare ed organizzare tutti i dati e tutte le informazioni necessari per individuare le aree di maggiore criticità ambientale. Da essa derivano gli input necessari per definire gli obiettivi ambientali che l'organizzazione, coerentemente con le direttive e gli impegni formalmente assunti nella Politica Ambientale, si pone al fine di pianificare una gestione ecosostenibile delle proprie attività

Prima di analizzare più nel dettaglio le fasi in cui si può suddividere l'Analisi Ambientale Iniziale, vale la pena ricordare la differenza di significato tra aspetto ed impatto ambientale (la parola "effetto" deve essere intesa sostanzialmente equivalente ad "impatto"). La relazione esistente tra gli aspetti e gli impatti ambientali è quella di causa ed effetto. Un aspetto ambientale riguarda cioè un elemento dell'attività, del prodotto o del servizio dell'organizzazione che può provocare un impatto ambientale, ossia un cambiamento nell'ambiente.

4.2.2. Fasi dell'Analisi Ambientale Iniziale

In generale, l'Analisi Ambientale Iniziale dovrebbe essere decisa dal vertice dell'organizzazione, che a tal fine nomina un responsabile. Essa, inoltre, dovrebbe essere accuratamente

pianificata, per garantire competenza, indipendenza e disponibilità di tempo e risorse adeguate alle dimensioni, al contenuto ed alle finalità di tale indagine.

Anzitutto devono essere identificate e reperite le risorse e le competenze necessarie alla sua effettuazione; deve essere poi operata una adeguata programmazione delle attività, comprensiva della definizione delle modalità con cui si intende procedere.

In linea generale si può affermare che l'AAI nel caso di aree protette dovrebbe essere condotta secondo le seguenti fasi:

ANALISI DEL CONTESTO – Deve essere effettuata una analisi delle caratteristiche ambientali del territorio. Tra queste rientrano: gli aspetti geografici – territoriali, gli aspetti ecologici, gli aspetti storico – paesaggistici e culturali, gli aspetti infrastrutturali e di antropizzazione. Inoltre, deve essere effettuata una analisi del quadro legislativo di riferimento che prenda in esame tutte le pertinenti leggi e disposizioni applicabili in materia ambientale.

ANALISI DELLE ATTIVITA' – Deve essere effettuata una analisi esauriente dell'organizzazione e delle sue attività. Nel caso di un Parco devono quindi essere comprese le attività economiche svolte nel territorio protetto, compresa la fruizione turistica, la ricerca scientifica, le attività di educazione ambientale, ecc.

ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI – Deve essere effettuata una indagine che permetta di identificare tutti gli aspetti ambientali sia diretti che indiretti, e di darne una misura quantitativa riferibile nel tempo e nello spazio, anche al fine di poter valutare i relativi trend.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' – Una volta identificati gli aspetti ambientali, ne deve essere valutata la significatività sulla base di criteri oggettivi che devono essere definiti tenendo conto della collocazione territoriale del parco, delle caratteristiche di sensibilità del territorio, del quadro di riferimento legislativo e della capacità dell'ente parco di gestire le problematiche ambientali connesse alle proprie attività.

ELABORAZIONE E SINTESI DEI RISULTATI – I dati e le informazioni raccolti nel corso dell'Analisi Ambientale Iniziale devono essere opportunamente elaborati al fine di pervenire ad un elenco degli aspetti ambientali importanti e, di conseguenza, all'individuazione delle priorità di intervento.

La Figura 3 riassume le diverse fasi in cui dovrebbe essere articolata l'Analisi Ambientale Iniziale.

Operativamente, l'effettuazione dell'Analisi Ambientale Iniziale di un'area protetta dovrebbe essere decisa dal consiglio direttivo dell'Ente Parco, che dovrebbe per prima cosa individuare le risorse ed i tempi necessari per l'effettuazione della raccolta dei dati. In tale fase, il consiglio direttivo dovrebbe inoltre definire le responsabilità degli attori coinvolti nel progetto: sarebbe ad esempio auspicabile l'individuazione di un Responsabile ambientale che fungesse da coordinatore del progetto di raccolta dati. In tale fase decisionale potrà essere opportuno interpellare le parti interessate (amministrazioni locali, cittadini, Università, centri di ricerca ecc.), mediante forme di confronto quali tavoli di discussione o istituzione di Comitati promotori (cfr. par. 6.4.2).

Per molti aspetti, l'Analisi Ambientale Iniziale richiesta dal Regolamento EMAS comprende le componenti di analisi del territorio necessarie per la stesura del Piano del Parco, uno strumento gestionale e di pianificazione indicato nella legge 394 ai fini di disciplinare i seguenti contenuti (art. 12 comma 1):

- organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
- indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.




Figura 3 – Fasi di svolgimento della Analisi Ambientale Iniziale:

L'effettuazione dell'Analisi Ambientale per un'area protetta dovrebbe quindi partire dal Piano del Parco, di cui dovrebbe fare propri i dati disponibili, al fine di integrarli in modo da ottenere una visione d'insieme della qualità ambientale presente all'interno del territorio protetto. Il valore aggiunto di un tale approccio consisterà nella possibilità di permettere una visione olistica, sistemica e complessiva delle risorse, delle condizioni, dei problemi e delle prospettive del territorio protetto, per ottenere la quale sarà necessario, come avviene normalmente negli studi di pianificazione ambientale, tentare di ricondurre ad unità le molteplici analisi e valutazioni specialistiche. L'acquisizione di tale quadro d'insieme permetterà poi di disporre di una base decisionale univoca indispensabile per assicurare una gestione efficace ambientalmente e culturalmente sostenibile del territorio protetto.

4.2.3. Analisi del contesto

Il primo obiettivo dell'Analisi Ambientale Iniziale di un'area protetta deve essere quello di for-

nire un inquadramento generale del territorio. Sarà quindi necessario, come prima operazione, provvedere ad una descrizione delle caratteristiche dell'area, al fine di fornire un quadro di riferimento delle condizioni ambientali del territorio protetto, per permettere una efficace pianificazione delle attività successive. Tale descrizione deve essere relativa ai diversi aspetti che compongono il mosaico ambientale di cui è costituito il Parco Naturale, quali:

aspetti geografici-territoriali:	clima, caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche;
aspetti ecologici:	ecosistemi presenti all'interno del territorio protetto, copertura vegetale, vegetazione, flora e fauna, biodiversità, qualità delle acque, qualità dell'aria;
aspetti storico-paesaggistici e culturali:	antropizzazione del territorio, definizione degli ambiti di paesaggio, caratterizzazione delle attività tradizionali locali;
aspetti infrastrutturali:	sentieristica, trasporti e viabilità, costruzioni.

L'inquadramento generale del territorio potrà essere effettuato utilizzando i dati esistenti presso l'Ente Parco o i locali uffici competenti (Provincia, ARPA ecc.), integrandoli, eventualmente, con nuove misurazioni e rilievi. I dati raccolti dovranno essere archiviati in opportune banche dati e georeferenziati, al fine di poter ottenere una serie di carte tematiche. Quando ciò sia possibile, sarebbe fortemente auspicabile l'uso di Sistemi Informatici Territoriali, che, permettendo di sovrapporre le singole tavole tematiche, porterebbe ad una più facile integrazione dei dati.

Dall'analisi integrata del contesto naturale potrà ad esempio scaturire, come elemento operativo, una carta integrata degli ambiti naturali, che permetterà di guidare ogni successiva attività fornendo gli elementi-chiave conoscitivi sugli ambienti presenti nelle varie aree del territorio protetto.

L'analisi del contesto costituirà una base di riferimento per la gestione ambientale del territorio protetto, e dovrà quindi essere mantenuta viva nel tempo dall'Ente Parco, inserendo quelle che sono state le variazioni strutturali occorse nell'ambiente preso in considerazione (ad esempio costruzione di nuovi complessi turistici, variazione dei confini del Parco ecc.). Oltre a ciò, essa potrà essere opportunamente rinnovata ed aggiornata in modo completo con scadenza decennale, andando a coincidere con l'aggiornamento del Piano del Parco che, ai sensi dell'art. 6 comma 12 della Legge Quadro 394/91, deve avvenire ogni dieci anni. La possibilità di avere aggiornamenti permetterà la valutazione delle modifiche intervenute nel tempo sull'ambiente presente all'interno del territorio protetto, fornendo importantissimi elementi per la gestione territoriale, quali i tassi di estinzione delle varie specie, le variazioni dello spettro ecologico ecc.

La figura 4 riassume e schematizza le attività necessarie all'effettuazione dell'analisi del contesto per un'area protetta.

Altro aspetto è costituito dal contesto legislativo di riferimento; il rispetto della legislazione ambientale applicabile alle proprie attività è, infatti, un requisito fondamentale per poter aderire ad EMAS. E' molto importante, in sede di analisi ambientale, che vengano individuate tutte le prescrizioni di legge cui l'organizzazione (in questo caso, l'Ente Parco) deve risultare conforme, nonché tutti gli adempimenti cui l'organizzazione deve ottemperare.

Le disposizioni legislative possono presentarsi sotto varie forme:

- quelle specifiche per l'attività;
- quelle specifiche per i prodotti ed i servizi dell'organizzazione;
- quelle specifiche per il settore economico dell'organizzazione;
- le leggi sull'ambiente di applicazione generale;
- le autorizzazioni, le licenze, i permessi.

Per identificare le leggi in materia ambientale e le loro modifiche in corso si possono consultare varie fonti, fra le quali:

- autorità di vario livello;




Figura 4 – Schema delle attività per la raccolta dati necessaria all’AAI di un’area protetta

- gruppi o associazioni di categoria e / o di settore;
- raccolte di dati pubblicate;
- servizi professionali.

Si dovrebbe arrivare alla compilazione di un registro delle disposizioni legislative riguardanti l’ambiente che riporti la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile alle attività dell’organizzazione. Nel registro dovrebbero essere riportate, ad esempio, le prescrizioni riguardanti le autorizzazioni in campo ambientale, gli inventari di sorgenti di emissione e di scarichi, gli elenchi di sostanze pericolose, i limiti di legge previsti e le eventuali scadenze di controllo, linee guida di qualità ambientale, i protocolli o convenzioni con autorità, gli accordi volontari ecc.. È importante inoltre ricordare che l’identificazione delle prescrizioni legislative e regolamentari non si esaurisce in sede di Analisi Ambientale Iniziale, ma rappresenta un processo continuo che deve essere svolto e riesaminato periodicamente.

4.2.4. Descrizione delle attività che si svolgono nell’area protetta

Il passo successivo dell’Analisi Ambientale Iniziale consiste in una analisi dettagliata delle attività, prodotti e servizi che vengono svolti dall’organizzazione, e di quelli che si svolgono sul territorio di pertinenza dell’organizzazione. Nel caso di un’area protetta, quindi, si tratta di passare in rassegna tutte le attività svolte dall’Ente Parco e tutte le attività, prodotti e servi-

zi che si effettuano all'interno del territorio posto sotto la sua giurisdizione, ivi compresi centri sulle attività dell'indotto. In altre parole, dovrebbe essere effettuata una indagine socio-economica che permetta di disporre di un quadro sintetico, ma esaustivo, del Parco considerandolo, non tanto come area oggetto di tutela, bensì come realtà economica variegata.

I dati e le informazioni necessarie per la analisi delle attività, peraltro, dovrebbero essere già disponibili presso l'Ente Parco, in quanto sono sostanzialmente gli stessi che dovrebbero essere stati utilizzati per costituire la base cognitiva necessaria alla predisposizione del Piano per lo sviluppo economico del Parco, previsto dalla legge 394/91.

Un metodo per condurre questa analisi potrebbe essere quello di effettuare preliminarmente una rassegna delle diverse attività svolte secondo la classificazione seguente:

- **Primario** - ad esempio: agricoltura, allevamento, attività estrattive, sfruttamento delle risorse naturali, ecc...;
- **Secondario** - ad esempio: industria della lavorazione / trasformazione / produzione di prodotti alimentari tipici, industria del legno, produzione dell'energia da fonti idroelettriche, produzione di prodotti funzionali alle attività che si svolgono nel parco (abbigliamento sportivo, sci, scarponi da trekking, scioline, cordame e attrezzi da roccia, attrezzature per pesca sportiva, ecc...);
- **Terziario** - ad esempio: turismo (comprensivo di strutture ricettive, sportive, di intrattenimento e di orientamento turistico), attività scientifiche di ricerca, iniziative di educazione ambientale, ecc.

A queste attività dovrebbero poi essere aggiunte le analisi e le stime dei fattori di antropizzazione in termini di:

- popolazione residente stabile e temporanea;
- gestione amministrativa locale;
- infrastrutture;
- servizi;
- indotto.

Per ciascuna attività e per ciascun fattore di antropizzazione dovrebbero poi essere individuati dei parametri descrittivi e quantificabili che consentano di:

- stabilire una scala di rilevanza, dal punto di vista dell'impatto ambientale, delle diverse attività;
- disporre degli elementi necessari per meglio definire ed integrare i diversi strumenti delle politiche del Parco, in particolare il Piano del Parco, il Piano dello sviluppo economico del Parco e la Politica ambientale del Parco;
- disporre di una base di riferimento per valutare l'efficacia degli interventi posti in essere ed i trend, su una adeguata scala spazio temporale.

A puro titolo di esempio si riportano dei parametri descrittivi che potrebbero essere utilizzati per alcune attività. L'elenco non è esaustivo né delle attività, né dei possibili descrittori utilizzabili, ma vuole solo fornire una indicazione di carattere generale ed esemplificativo.

Attività	Parametro
Popolazione residente	<ul style="list-style-type: none"> • n° abitanti/Km²
Turismo	<ul style="list-style-type: none"> • n° giorni presenze/anno • n° di impianti sportivi/ricreativi presenti • n° di ingressi annui agli impianti sportivi
Agricoltura	<ul style="list-style-type: none"> • % del territorio destinato all'agricoltura • n° di SAU • Estensione totale delle SAU
Allevamento	<ul style="list-style-type: none"> • n° di capi di bestiame di allevamento (suddivisi per tipologia)/Km²
Unità industriali / Artigianato	<ul style="list-style-type: none"> • n° di attività manifatturiere • n° totale addetti • fatturato totale ripartito per settore
Attività di educazione ambientale	<ul style="list-style-type: none"> • n° visite guidate
Ricerca scientifica	<ul style="list-style-type: none"> • n° di iniziative culturali attuate • n° di pubblicazioni divulgative sul parco • n° di articoli scientifici relativi al parco
Vie di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Km di strade / Km² di superficie del parco • Km di piste ciclabili / Km² di superficie del parco
Ciclo delle acque	<ul style="list-style-type: none"> • n° di punti di captazione ripartiti per destinazione d'uso (civile, industriale, irrigua) • n° di depuratori e/o potenziale dei depuratori presenti in termini di abitanti equivalenti serviti • n° di punti di scarico di acque reflue ripartiti per scarichi civili e scarichi industriali • n° di allacci alla pubblica fognatura • n° di depuratori e/o potenziale dei depuratori presenti in termini di abitanti equivalenti serviti
Rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • quantitativi totali prodotti • N° di punti ove si effettua raccolta differenziata • % del differenziato sul totale

4.2.5. Analisi degli aspetti ambientali

L'Analisi Ambientale Iniziale si basa su una attività di raccolta di dati e di informazioni che sono necessarie per identificare le relazioni esistenti tra le attività dell'organizzazione e l'ambiente e per valutarne i relativi impatti. Sui diversi aspetti ambientali identificati andrà poi effettuata una valutazione di significatività, ovvero un'analisi della loro importanza in relazione a criteri precedentemente stabiliti, che devono tenere conto dei seguenti aspetti:

- i requisiti previsti dalla legislazione ambientale pertinente;
- il potenziale di danno ambientale;
- la dimensione e la frequenza degli impatti;
- la fragilità dell'ambiente;
- l'importanza per le parti interessate.

Del resto, l'Allegato VI del Regolamento EMAS prevede esplicitamente che un'organizzazione deve considerare tutti gli aspetti ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi e decidere, sulla base di criteri che tengono conto della normativa comunitaria, quali aspetti ambientali abbiano un impatto significativo e da lì muovere per stabilire i suoi obiettivi e target ambientali. Un'organizzazione deve prendere in considerazione gli aspetti ambientali sia diretti che indiretti delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi.

Il Regolamento EMAS opera un'importante distinzione fra due tipi di aspetti ambientali: sono considerati diretti tutti quegli aspetti ambientali su cui l'organizzazione può esercitare un controllo diretto, ovvero quelli che derivano direttamente dalle sue attività; vengono invece considerati come indiretti tutti gli aspetti ambientali su cui l'organizzazione può non avere un controllo gestionale totale, ma su cui essa può esercitare comunque un'influenza significativa.

L'Allegato VI del Regolamento EMAS fornisce la seguente classificazione degli aspetti:

Aspetti ambientali diretti

Si annoverano tra questi aspetti le attività dell'organizzazione sotto il suo controllo gestionale, essi possono includere:

- a) emissioni nell'aria,
- b) scarichi nell'acqua,
- c) limitazione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e di altro tipo, specialmente dei rifiuti pericolosi,
- d) uso e contaminazione del terreno,
- e) uso delle risorse naturali e delle materie prime (compresa l'energia),
- f) questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, ecc.),
- g) questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti),
- h) rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente conseguenti, o potenzialmente conseguenti, agli incidenti e situazioni di potenziale emergenza,
- i) effetti sulla biodiversità.

Aspetti ambientali indiretti

A seguito delle attività, dei prodotti e dei servizi di un'organizzazione possono riscontrarsi aspetti ambientali significativi sui quali essa può non avere un controllo gestionale totale.

Essi possono includere:

- a) questioni relative al prodotto (progettazione, sviluppo, trasporto, uso e recupero/smaltimento dei rifiuti),
- b) investimenti, prestiti e servizi di assicurazione,
- c) nuovi mercati,
- d) scelta e composizione dei servizi (ad esempio, trasporti o ristorazione),
- e) decisioni amministrative e di programmazione,
- f) assortimento dei prodotti,
- g) bilancio e comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori.

Un cenno a parte merita il problema della scelta dei fornitori e/o dei servizi terziarizzati. Le organizzazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS; devono poter dimostrare che gli aspetti ambientali significativi associati alle loro procedure d'appalto sono stati identificati e che gli impatti importanti ad essi collegati sono trattati nel loro sistema di gestione. In altre parole, l'organizzazione dovrebbe cercare di assicurare che i suoi fornitori e coloro che agiscono per suo conto si conformino alla politica ambientale dell'organizzazione quando svolgono le attività oggetto del contratto.

Per una più chiara definizione degli aspetti ambientali diretti e indiretti che possono risultare applicabili per un'area protetta, si rimanda all'allegato 2 "Individuazione e valutazione degli aspetti ambientali". La scelta dei parametri da utilizzare per ottenere una descrizione completa e funzionale agli obiettivi dell'analisi ambientale iniziale è fondamentale. Nell'allegato 2 vengono riportati alcuni possibili indicatori ambientali che possono concorrere a fornire le indicazioni necessarie; è tuttavia importante sottolineare che, poiché ogni area protetta è caratterizzata da sue specificità ben definite, la scelta dei parametri sarà certamente conseguenza di valutazioni che andranno effettuate caso per caso: la presenza di dati storici, gli indirizzi gestionali del Parco, i suoi obiettivi istitutivi, il tipo di territorio che lo caratterizza, ecc. Per questi motivi, prima ancora di passare ad effettuare la raccolta dei dati, sarà importante, sulla base di valutazioni tecniche, ma anche strategiche e di opportunità, nonché sulla base degli indirizzi gestionali indicati e formalizzati nella Politica Ambientale del Parco, decidere il set di indicatori da utilizzare.

4.2.6. Valutazione di significatività

L'Allegato VI del Regolamento EMAS specifica anche che spetta all'organizzazione definire i criteri per valutare la significatività degli aspetti ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi per stabilire quali abbiano un impatto ambientale significativo, specificando che

i criteri elaborati da un'organizzazione devono essere generali, verificabili ad un controllo indipendente, riproducibili e resi pubblicamente disponibili.

In linea generale, si può affermare che i criteri per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali devono tenere conto dei seguenti elementi:

- le prescrizioni legislative cogenti;
- la rilevanza dell'impatto ambientale;
- la capacità dell'organizzazione di gestire l'impatto ambientale;
- la sensibilità del territorio.

Un esempio di metodologia applicabile è quella che prevede di assegnare un punteggio congruente con gli esiti delle diverse valutazioni secondo il criterio riportato nella tabella seguente, ove si intende:

probabilità La = probabilità di rimanere nel rispetto delle pertinenti leggi ambientali

probabilità Ra = probabilità di causare un impatto ambientale con conseguenze elevate

probabilità Ca = probabilità che l'organizzazione sia in grado di gestire l'impatto in modo tale da minimizzarne le conseguenze

sensibilità Sa = sensibilità del territorio

Probabilità	La Punti	Probabilità	Ra Punti	Probabilità	Ca Punti	Sensibilità	Sa Punti
Molto alta	2	Molto alta	12	Molto alta	2	Molto alta	12
Alta	4	Alta	10	Alta	4	Alta	10
Moderata	6	Moderata	8	Moderata	6	Moderata Bassa	8
Bassa	8	Bassa	6	Bassa	8	Molto Bassa	6
Molto Bassa	10	Molto Bassa	4	Molto Bassa	10	Molto Bassa	4
Nessuna	12	Nessuna	2	Nessuna	12	Nessuna	2

La somma dei punteggi attribuiti fornirebbe una indicazione della significatività dell'aspetto considerato.



Figura 5 – Valutazione di significatività degli aspetti ambientali

Ad esempio, dall'Analisi Ambientale Iniziale di una determinata area protetta potrà risultare che l'indicatore di significatività relativo all'aspetto della fruibilità turistica assume un valore variabile.

La valutazione della significatività dell'aspetto "fruibilità turistica" è infatti frutto, a parità di altre condizioni e variabili, anche delle seguenti considerazioni:

- quale è l'impatto turistico nelle diverse aree di protezione del Parco;
- quale è la funzione istitutiva del Parco;
- quali sono le conseguenze di tale impatto sull'ecosistema.

Sulla base di tutte queste considerazioni, l'aspetto "fruizione turistica" potrà risultare significativo, ma ad un livello più o meno elevato, in funzione del fatto che il turismo si manifesti in aree a valori ambientali diversi (e quindi caratterizzate da diversi valori del parametro Sa). In sede di pianificazione, il Consiglio Direttivo del Parco potrà quindi utilizzare queste informazioni per stabilire gli interventi da attuare e le relative tempistiche.

4.2.7. Elaborazione e sintesi dei risultati

A questo punto, l'Ente Parco dispone di un quadro degli aspetti ambientali sia diretti che indiretti legati alle proprie attività, nonché di una valutazione della significatività di ciascun aspetto. Ad ogni aspetto ambientale è stato, infatti, attribuito un valore di significatività che è funzione dei criteri stabiliti; il passo successivo consiste nel fatto che l'organizzazione deve definire una soglia di significatività, che corrisponde al valore oltre il quale l'aspetto analizzato viene considerato "significativo", ovvero tale da richiedere l'attivazione di opportuni interventi.

Ovviamente possono essere previsti diversi livelli di significatività, ad esempio un aspetto può risultare molto significativo, mediamente significativo o poco significativo. A ciascuno di questi tre possibili casi corrisponde una diversa priorità e quindi, una diversa tempistica di attivazione degli interventi. Come regola di fondo, la soglia minimale di significatività non può essere superiore ai limiti di legge stabiliti per l'aspetto in questione; è però importante sottolineare che un aspetto fondamentale di cui tenere conto nella valutazione di significatività è dato dalla sensibilità ambientale, così che uno stesso valore può essere considerato significativo o meno in relazione alla capacità dell'ambiente circostante di assorbirne gli effetti.

Ad esempio, l'Ente Parco potrà costruire un indicatore definito "priorità di intervento" che tenga conto delle prescrizioni legislative cogenti (La), della rilevanza dell'aspetto ambientale (Ra), della sensibilità del territorio (Sa), che è funzione della zona del Parco ove l'aspetto si manifesta (sulla base della zonizzazione effettuata ai sensi della legge 394/91) e della capacità dell'Ente Parco di gestire gli effetti di tale aspetto (Ca), in analogia a quanto mostrato col metodo dei punteggi:

$$Pa = f(La, Ra, Sa, Ca)$$

L'Ente parco dovrà poi stabilire dei "valori soglia" (x, y, z) dell'indice Pa, in funzione dei quali stabilire la tempistica degli interventi; ad esempio:

per $Pa < x$	non è necessario che l'Ente Parco attivi alcun intervento
per $x < Pa < y$	l'Ente Parco deve attivare gli opportuni interventi nel lungo periodo
per $y < Pa < z$	l'Ente Parco deve attivare gli opportuni interventi nel medio periodo
per $Pa > z$	l'Ente Parco deve attivare gli opportuni interventi nel breve periodo

4.3 Gli obiettivi ed i programmi ambientali

4.3.1. Obiettivi e traguardi ambientali

Al termine dell'Analisi Ambientale Iniziale l'Ente Parco disporrà delle informazioni neces-

sarie per passare alla fase di pianificazione e programmazione delle proprie attività finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali. Il primo passo da fare in questa direzione consisterà nell'individuazione degli obiettivi ambientali che il consiglio direttivo intenderà raggiungere; la scelta di tali obiettivi dovrà essere effettuata sulla base delle risultanze dell'Analisi Ambientale Iniziale: gli aspetti ambientali significativi rappresenteranno infatti gli elementi di maggiore priorità per l'Ente Parco, il quale dovrà andare a costruire su di essi idonei obiettivi di miglioramento. L'Ente Parco non è tuttavia obbligato a fissare degli obiettivi per ogni aspetto ambientale significativo trovato nel corso della AAI (fatto salvo il rispetto degli ottemperamenti legislativi cogenti). Il Regolamento EMAS infatti spinge ad un miglioramento delle prestazioni ambientali fattibile in termini di risorse (umane e finanziarie) e congruente con la situazione territoriale in cui si trova l'area protetta. Compito del Consiglio Direttivo sarà quindi individuare quali obiettivi ambientali abbiano carattere di priorità per il raggiungimento degli indirizzi espressi nella Politica Ambientale.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Ente Parco potrà indicare dei traguardi intermedi che dovranno definire il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati. Obiettivi e traguardi dovranno essere documentati, e l'Ente Parco dovrà assicurarsi che gli aspetti relativi ad impatti significativi siano stati presi in considerazione nello stabilire gli obiettivi ambientali. Obiettivi e traguardi, infine, dovranno essere periodicamente revisionati, tenendo anche in considerazione il punto di vista delle parti interessate.

Ad esempio, l'Analisi Ambientale Iniziale può aver indicato come aspetto ambientale significativo lo stato geologico di una determinata area, che risulta caratterizzata da un alto rischio frane. In tal caso, il Consiglio Direttivo del Parco deve valutare quali misure prendere per gestire tale problematica, indicando un obiettivo che porti all'abbassamento della significatività dell'aspetto rischio frane per l'area in esame. Per il raggiungimento di tali obiettivi si dovranno poi individuare degli step intermedi che indichino le attività da effettuare e la loro sequenza. Il tutto andrebbe poi documentato e esplicitato, ad esempio mediante la stesura di una tabella degli obiettivi e dei traguardi.

Aspetto ambientale
Obiettivo
Traguardi

rischio frane

*realizzare strutture idonee a minimizzare la franosità del versante nord del monte Acuto
ricostruzione di un argine naturale preesistente;
piantumazione di essenze arboree.*

L'individuazione degli obiettivi ambientali e dei relativi traguardi dovrà essere un processo sistematico che l'Ente Parco dovrà attuare prendendo in esame progressivamente tutti gli aspetti che generano impatti significativi.

4.3.2. Programmi ambientali

Relativamente ad ogni obiettivo ambientale fissato, l'Ente Parco dovrà redigere un programma ambientale contenente una dettagliata descrizione delle attività da adottare per il suo conseguimento. I programmi ambientali dovranno comprendere le scadenze temporali, le risorse da stanziare e le responsabilità delle funzioni coinvolte in modo da raggiungere gli obiettivi ed i traguardi ambientali indicati.

La formulazione e l'uso di uno o più programmi è l'elemento chiave per mettere in atto con successo il processo di miglioramento continuo. Il programma dovrà infatti descrivere come saranno raggiunti i traguardi prefissati dall'organizzazione, includendo la tempistica delle azioni ed il personale responsabile; le azioni specifiche andranno indicate in funzione del loro grado di priorità. I programmi dovranno essere regolarmente revisionati per adeguarsi ai cambiamenti di obiettivi e traguardi dell'organizzazione.

In pratica, si dovrà partire dalla tabella che riporta gli obiettivi ed i traguardi ambientali e ri-

ferire, per ciascuno di essi, le azioni da intraprendere, le responsabilità, le risorse messe a budget e le scadenze individuate.

In definitiva, il programma ambientale dovrebbe:

- essere autorizzato dal Consiglio Direttivo e riguardare tutti gli obiettivi scelti;
- descrivere le misure da mettere in pratica e le relative scadenze;
- attribuire, a tutte le funzioni coinvolte, le responsabilità ed i poteri necessari all'attuazione del programma;
- assegnare le risorse necessarie;
- essere divulgato all'interno dell'Ente Parco;
- venire periodicamente riesaminato ed eventualmente aggiornato.

4.3.3. L'uso degli indicatori di prestazione ambientale

Ogni programma dovrà includere un indicatore di prestazione ambientale, ovvero un indice idoneo a fornire informazioni sulla prestazione ambientale dell'Ente Parco in riferimento ad ogni obiettivo fissato. Gli indicatori di prestazione dovranno essere specifici e misurabili, al fine di permettere il monitoraggio delle prestazioni ambientali in esame. La scelta degli indicatori dovrà essere effettuata di volta in volta dall'Ente Parco basandosi sugli obiettivi da raggiungere, sulla situazione di partenza e sulle modalità individuate per il raggiungimento degli obiettivi. A puro titolo di esempio, forniamo, a fronte di alcuni obiettivi ambientali, quelli che potrebbero essere indicatori di prestazione idonei.

Esempio n° 1:

L'Analisi Ambientale Iniziale ha evidenziato, a riguardo dell'aspetto ambientale attività di educazione ambientale, un calo negli ultimi due anni dell'indicatore di stato n° di scolaresche giunte in visita al Parco. A seguito di ciò il Consiglio Direttivo si è dato il seguente piano di miglioramento:

Obiettivo	incrementare il numero di scolaresche in visita al Parco
Traguardo	passare dalle attuali 120 scolaresche in gita nel periodo marzo-maggio, a 250 nel giro di due anni
Indicatori di prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • n° di ore di formazione ambientale erogate presso gli istituti scolastici della zona; • n° di guide naturalistiche assunte durante il periodo marzo-maggio; • n° di microscopi acquistati per la sala didattica del Museo del Parco

Esempio n° 2:

Il Consiglio Direttivo ha considerato necessario, per il prossimo triennio, aumentare le relazioni con la collettività al fine di fornire un'immagine del Parco come elemento di propulsione dell'industria turistica della zona. A tale scopo è stato strutturato il seguente piano di miglioramento:

Obiettivo	incrementare il livello turistico della zona attraverso una promozione delle attività del Parco
Traguardo	Passare dalle attuali 10.000 giornate turistiche per persona a 13.000 nel prossimo triennio
Indicatori di prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • n° di depliant turistici stampati e diffusi; • N° di iniziative di promozione turistica effettuate (ad es. sagre, festa dell'artigianato del paese ecc.); • soldi investiti nella costruzione di un centro turistico.

4.4 Il Sistema di Gestione Ambientale

4.4.1. Generalità

L'Allegato 1 del Regolamento 761/01 prevede che l'organizzazione si doti di un sistema di ge-

stione ambientale che sia sviluppato secondo i requisiti previsti dalla norma ISO 14001 e che tenga conto delle precisazioni di cui all'art. 9 e alla sez. B dell'Allegato 1 del Regolamento stesso. L'allegato 1 fornisce indicazioni, tra l'altro, sui seguenti elementi:

- Requisiti generali (punto 4.1. della norma ISO 14001);
- Politica ambientale (punto 4.2. della norma ISO 14001);
- Pianificazione (punto 4.3. della norma ISO 14001);
- Attuazione e funzionamento (punto 4.4. della norma ISO 14001);
- Controlli e azioni correttive (punto 4.5. della norma ISO 14001);
- Riesame della direzione (punto 4.6. della norma ISO 14001).

Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA), è definito come "l'insieme costituito dalla struttura organizzativa, dalle responsabilità, dalle prassi, dalle procedure, dai processi e dalle risorse messe in campo per attuare la politica ambientale". Questa definizione sottolinea innanzitutto come, per partecipare al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), non sia sufficiente designare un responsabile dell'organizzazione per l'ambiente su cui "scaricare" tutte le responsabilità connesse all'ambiente. L'individuazione di un responsabile che si occupi specificamente della gestione degli aspetti ambientali dell'organizzazione, non solleva dalla responsabilizzazione anche altre funzioni dell'organizzazione: chiunque svolga un'attività che possa in qualche modo avere delle conseguenze sull'ambiente va informato sul modo più corretto per svolgerla e sull'importanza che l'organizzazione attribuisce al suo contributo. E' pertanto opportuno che la gestione della parte ambientale venga integrata nel sistema di gestione complessivo.

Se facciamo riferimento alla definizione del SGA, ci accorgiamo che tutti gli elementi che lo costituiscono fanno già parte della struttura dell'organizzazione: in molti casi, infatti, l'attuazione di un SGA non è una rivoluzione della struttura esistente, ma una riorganizzazione razionale di una serie di elementi che fino a quel momento si sono sviluppati in modo separato all'interno dell'organizzazione. La struttura organizzativa non è altro che una allocazione delle risorse umane destinate al conseguimento degli obiettivi fissati e la definizione di rapporti coerenti tra queste. Ovviamente, oltre alle risorse umane, vanno considerate anche le risorse tecniche e finanziarie stanziare dall'organizzazione per la realizzazione del programma ambientale ed il raggiungimento degli obiettivi in esso definiti.

Le procedure definiscono, sulla base degli indirizzi forniti dalla Politica Ambientale, le modalità per eseguire le attività. Esse si differenziano in procedure gestionali, nelle quali vengono esplicitate le attività di tipo gestionale (gestione della documentazione, delle apparecchiature, delle macchine, ecc..) e istruzioni operative, nelle quali si definiscono le attività tecniche (modalità di esecuzione di un processo, taratura di strumenti, ecc..). I documenti così redatti, eventualmente corredati di documenti tecnici o di supporto e di moduli appositi per l'effettuazione delle necessarie registrazioni, vanno, nel loro complesso, a costituire la documentazione di Sistema, organizzata secondo lo schema di seguito riportato.

Il vertice dell'organizzazione deve essere messo a conoscenza dell'andamento del SGA, per poterlo valutare a fronte dei prefissati obiettivi e per promuoverne il miglioramento. L'elemento più importante del requisito è l'individuazione nel vertice dell'organizzazione del livello che ha la responsabilità di esaminare l'adeguatezza e l'efficacia del SGA.

Altro aspetto importante è che il riesame richiesto va esteso non solo alle informazioni relative al SGA (ad esempio i risultati degli audit interni), ma anche a quelle relative ai processi di lavoro, al personale, al prodotto e, più in generale, agli aspetti tecnici. E' pertanto opportuno che il riesame della direzione venga adeguatamente preparato e si basi su documentazione predisposta ad un adeguato livello di sintesi, da parte o per conto del rappresentante della direzione. L'esigenza di assicurare con continuità l'adeguatezza del SGA implica la necessità di stabilire i criteri temporali e/o la frequenza dei riesami della direzione. Tale frequenza può risultare differente da organizzazione ad organizzazione, può essere variata nel tempo e va correlata anche ad altri fattori quali il grado di sensibilizzazione del personale, le turbolenze societarie, ecc.. Anche gli Audit costituiscono attività che vanno viste come integrate nel SGA complessivo. In aggiunta alle considerazioni di carattere generale sopra esposte, l'Allegato 1 del Regolamento 761/01 indica una serie di altre questioni che le organizzazioni che applicano EMAS devono prendere in considerazione, come di seguito riportato.




Figura 6: la gestione documentale in un SGA

Conformità giuridica

Le organizzazioni devono poter dimostrare di:

- aver identificato e conoscere le implicazioni per l'organizzazione di tutte le pertinenti normative ambientali;
- provvedere al rispetto della normativa ambientale;
- aver predisposto procedure che consentano all'organizzazione di mantenere nel tempo questi requisiti.

Prestazioni

Le organizzazioni devono poter dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit siano rivolti alle effettive prestazioni ambientali dell'organizzazione con riferimento agli aspetti di cui all'allegato VI del Regolamento 761/01. Le prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e i suoi target sono valutati all'interno del processo di analisi gestionale. L'organizzazione deve anche impegnarsi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali. A tal fine l'organizzazione può basare la sua azione su programmi ambientali locali, regionali e nazionali. I mezzi con cui conseguire gli obiettivi e i target non possono essere considerati obiettivi ambientali.

Comunicazione e relazioni esterne

Le organizzazioni devono poter dimostrare di avere un dialogo aperto con il pubblico e i soggetti interessati, comprese le comunità locali e i clienti, circa l'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi per identificare le questioni che preoccupano il pubblico e i soggetti interessati.

Partecipazione dei dipendenti

I dipendenti devono essere coinvolti nel processo teso al costante miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione. A tal fine si dovrebbe ricorrere a forme appropriate di partecipazione, come il sistema del libro dei suggerimenti o lavori di gruppo su singoli progetti in seno a comitati ambientali.

4.4.2. Il SGA in un'area protetta

La difficoltà di implementare un SGA in un'area protetta consiste nell'estendere il concetto di sistema di gestione da un'organizzazione che gestisce un sito produttivo ad una che gestisce un territorio in cui coesistono numerosi attori: soggetti istituzionali, realtà economico-produttive, agglomerati urbani ecc.; proprio al fine di gestire unitariamente la tutela ambientale dell'area protetta, la legge 394/91 individuava nell'Ente Parco l'istituzione di riferimento per l'applicazione del regime di tutela. In quanto responsabile della gestione dell'area protetta, l'Ente Parco diventa dunque l'organizzazione cui viene applicato il SGA, nel cui ambito vengono considerate tutte le attività che possono avere un impatto sulla qualità dell'ambiente protetto; fra queste ultime rientrano:

- la gestione e la tutela dei valori ambientali del territorio protetto, che potranno essere distinti in:
 - componenti biotiche: fauna, flora, vegetazione, biodiversità, rete ecologica;
 - componenti abiotiche: suolo, equilibri idrogeologici, qualità delle acque e dell'aria;
- la gestione dei valori paesaggistici del territorio protetto;
- la costruzione/manutenzione delle infrastrutture del Parco (centri visitatori, sentieristica, camminamenti naturalistici ecc.);
- la gestione della fruizione turistica,
- le attività di comunicazione ambientale (pubblicazione di guide, volumi, depliant ecc.);
- le attività di ricerca scientifica;
- le attività di didattica educazione ambientale;
- la promozione delle attività tradizionali locali;
- la pianificazione urbanistica e lo sviluppo del territorio;
- la gestione del ciclo dei rifiuti prodotti nel territorio protetto;
- la gestione delle politiche agricole e dell'allevamento zootecnico nel territorio protetto;
- la gestione delle attività industriali effettuate all'interno del territorio protetto;
- interazioni con le PPAA locali (ad es., per rilascio di pareri per l'attività venatoria nei territori circostanti l'area protetta).

L'implementazione di un SGA nell'Ente Parco, tuttavia, può portare al miglioramento della gestione ambientale solo con la collaborazione e la partecipazione di tutti coloro che fruiscono dell'area protetta e/o svolgono le proprie attività al suo interno. Per permettere la partecipazione di tutte le parti interessate sarebbe quindi opportuna la creazione di una struttura composta da rappresentanti di tutti i soggetti presenti sul territorio (le istituzioni locali, le aziende produttive, i cittadini ecc.) che permetta la circolazione delle informazioni; al vertice di tale struttura, in qualità di responsabile, andrebbe a porsi l'Ente Parco.

L'andamento del flusso di comunicazione fra le diverse realtà coinvolte nell'implementazione di un SGA all'interno di un'area protetta dovrà essere bidirezionale, permettendo l'inter-scambio e la diffusione a tutti i livelli di dati e informazioni provenienti sia dal livello di base (turisti e cittadini) che da quello di vertice (Ente Parco). Sulla base di tali informazioni, sarà il livello direzionale che dovrà esercitare la propria capacità di controllo delle attività inerenti la gestione ambientale del territorio.

La comunicazione fra le diverse componenti, indispensabile per il successo del sistema, potrebbe avvenire attraverso un tavolo tecnico di confronto nel quale le parti interessate possano portare il loro contributo. In tale modo il SGA favorirebbe il confronto e la condivisione degli intenti tra l'Ente Parco e le realtà che operano nel territorio, permettendo l'individuazione di obiettivi comuni di tutela ambientale e pianificazione territoriale. Ad esempio, potrebbe essere utile l'istituzione di un "Forum del Parco" con funzioni consultive che permetta uno scambio di informazioni fra l'organizzazione preposta alla gestione dell'area protetta e responsabile del SGA (l'Ente Parco) e tutte le parti interessate, al fine di assicurare rappresentatività alle istanze di tutti i portatori di interesse (amministrazioni locali, realtà produttive, cittadini, turisti, mondo scientifico, associazioni ambientaliste ecc.).

Il SGA del Parco dovrebbe quindi, stabilire regole, procedure e prassi che regolamentino an-

che i rapporti fra le varie parti interessate e che siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale che verranno fissati. Una volta che si sia definita, anche tenendo conto delle esigenze delle parti interessate, la struttura portante del SGA, l'Ente Parco, dovrà poi curarne l'effettiva attuazione.



Figura 7: Flusso delle comunicazioni all'interno del SGA di un'area protetta.




Figura 8 – L'istituzione di un tavolo di confronto fra le parti interessate potrebbe favorire la comunicazione

4.4.3. Relazioni fra il SGA e gli altri strumenti gestionali di un'area protetta

I principali strumenti gestionali che ha a disposizione un Ente Parco sono il Piano per il Parco ed il Piano di sviluppo economico e sociale (L. 394/91). Il SGA è un utile strumento per la corretta applicazione di entrambi, oltre che della politica ambientale.

Il Piano per il Parco è il documento in cui vengono individuate e formalizzate le scelte di pianificazione effettuate dall'Ente Parco.

Il Piano per il Parco, inoltre, individua all'interno del territorio protetto aree a diverso regime di tutela, distinguendo quattro zone:

1. *Riserve Integrali*, nelle quali l'ambiente naturale deve essere conservato nella sua integrità;
2. *Riserve Generali* orientate, ove sono consentiti gli usi tradizionali e gli interventi di gestione delle risorse naturali;
3. *Aree di Protezione*, in cui le attività produttive vengono svolte e sviluppate in armonia con i contenuti del Piano per il Parco;
4. *Aree di promozione economica e sociale*, in cui sono consentite tutte le attività eco-compatibili.

Il SGA dovrà essere strutturato in modo tale da tenere conto delle diverse esigenze e modalità di gestione che l'Ente Parco effettua per il territorio protetto mediante la zonizzazione. *Se, ad esempio, il Piano per il Parco prevede, al fine di prevenire il rischio di frane, una maggiore copertura forestale del territorio, questo può essere considerato uno degli obiettivi ambientali. Il programma ambientale potrebbe contenere, tra le azioni da intraprendere, il raggiungimento, entro una scadenza che sia all'interno del periodo di validità della dichiarazione ambientale (che vale la pena ricordare, può essere al massimo di tre anni) di incrementare del 5 % l'estensione della faggeta localizzata sul versante nord. Il sistema di gestione ambientale è lo strumento che consente in modo pianificato e sistematico di individuare la funzione responsabile, le procedure e prassi per l'esecuzione ed il controllo delle attività per verificare / correggere eventuali scostamenti dall'obiettivo prefissato, ivi compresa la gestione del budget per il perseguimento ed il raggiungimento dell'obiettivo stesso, e criteri, prassi e procedure per la qualificazione dei fornitori che, in questo caso, sono individuabili in: vivaie, ditte che effettuano piantumazione dell'essenza desiderata, ecc...*

Il Piano di sviluppo economico e sociale promuove lo sviluppo compatibile attraverso l'adozione di tutti quegli strumenti che possono accrescere la sensibilità e la consapevolezza nei confronti dei problemi ambientali da parte di tutti i soggetti coinvolti nella fruizione del Parco.

Ad esempio, la creazione di strutture per la comunicazione interna, quali il Forum per del Parco, permetterebbe un maggiore flusso di informazioni con il territorio, con una responsabilizzazione delle parti interessate e la possibilità di promuovere programmi che garantiscano un effettivo sviluppo socio-economico dell'area che non saranno più "calati dall'alto", ma derivanti da un confronto fra tutti i soggetti coinvolti secondo criteri di condivisione di intenti, obiettivi e programmi.

4.5 L'Audit

4.5.1. L'Audit del Sistema di Gestione Ambientale

Per valutare il grado di implementazione e di funzionamento di un Sistema di Gestione Ambientale è necessario operare un'accurata analisi degli elementi che lo compongono; tale processo prende il nome di audit.

L'audit ambientale (i cui requisiti vengono descritti nell'allegato II del Reg. CE 761/01 EMAS) si svolge mediante un'accurata analisi degli elementi che compongono il SGA, a fronte dei requisiti che sono stati per esso definiti¹, al fine di valutare in quale misura questi ultimi vengono soddisfatti e quali siano le azioni di miglioramento che l'organizzazione deve attuare per mantenere un'adeguata implementazione del Sistema. L'effettuazione dell'audit consiste nella raccolta di evidenze oggettive che possono consistere in documenti, interviste, osservazioni effettuate durante la visita ispettiva relative a fatti verificabili.

¹ Nel caso di un'organizzazione che voglia implementare un SGA per ottenere la registrazione EMAS, i requisiti da valutare coincideranno con quelli richiesti dallo standard internazionale ISO 14001

Si possono distinguere tre tipologie di audit:

- audit di prima parte;
- audit di seconda parte;
- audit di terza parte.

Audit di prima parte (o interno)

Gli audit di prima parte vengono svolti all'interno dell'organizzazione che ha implementato il SGA da personale interno (comunque indipendente rispetto alle attività oggetto di verifica) appositamente qualificato o da consulenti esterni dotati delle necessarie competenze. Ogni organizzazione che attivi un SGA deve periodicamente sottoporre ad un audit interno tutte le attività che sono coinvolte nel SGA, per individuare le eventuali non conformità rispetto ai requisiti specificati.

Audit di seconda parte (o esterno)

Gli audit di seconda parte nascono dall'esigenza di valutare comportamenti e prestazioni di altre organizzazioni con cui sono in atto rapporti contrattuali. L'effettuazione di tali controlli può essere importante, ad esempio, per permettere al Cliente di mantenere un adeguato monitoraggio sulle prestazioni dei suoi fornitori di prodotti o servizi. *(Questa tipologia di audit si riscontra essenzialmente nel settore qualità di prodotti e servizi).*

Audit di terza parte (o esterno)

Gli audit esterni vengono svolti da auditor appartenenti ad un organismo indipendente dall'organizzazione che ha implementato il SGA. Normalmente gli audit esterni vengono effettuati da Organismi di Certificazione che possono rilasciare un giudizio di conformità alla norma di riferimento per permettere la certificazione ISO 14001. In caso di registrazione EMAS, l'organizzazione deve rivolgersi ad un verificatore ambientale accreditato dall'organismo di accreditamento di uno stato membro dell'Unione Europea, poiché ciò costituisce passo prepedeutico alla convalida della Dichiarazione Ambientale ed al successivo ottenimento della registrazione EMAS.

4.5.2. L'Audit ambientale di un'area protetta

Per completare il ciclo attuativo del SGA, l'Ente Parco dovrà operare una autovalutazione del grado di implementazione del sistema mediante l'effettuazione di appositi audit interni. Ciò richiederà un ciclo di verifiche pianificate e documentate, effettuate al fine di passare in rassegna tutti gli elementi del sistema. In particolare, dovranno essere valutati, in maniera indipendente, sistematica e documentata:

- la conformità ai requisiti del Regolamento EMAS;
- la conformità ai requisiti definiti in fase di pianificazione (le procedure);
- il raggiungimento degli obiettivi;
- l'efficacia del SGA;
- il rispetto dei limiti legislativi.

Il Regolamento EMAS prevede che ogni organizzazione registrata, o che intenda registrarsi, debba effettuare un intero ciclo di audit ambientali interni con frequenza massima triennale. Il consiglio direttivo del Parco dovrà determinare la frequenza degli audit interni per le diverse attività, tenendo conto che essa dovrà essere commisurata all'importanza delle attività e agli aspetti ambientali ad esse connessi; modifiche alla frequenza degli audit potranno inoltre essere determinate sulla base dei risultati dei precedenti audit.

L'Ente Parco dovrà sottoporre ad audit interno, secondo un prestabilito piano di verifiche, tutte le sue aree e le sue funzioni. L'attività di audit dovrà essere documentata, e i dati raccolti dovranno essere trasmessi al consiglio direttivo e resi disponibili agli auditor esterni durante la verifica di certificazione e/o di convalida. Il consiglio direttivo del Parco andrà poi ad analizzare i rapporti degli audit interni e/o esterni durante la fase di riesame della direzione, al fine di individuare i punti deboli emersi e definire le azioni correttive da intraprendere e le opportune strategie per il raggiungimento degli obiettivi previsti. L'effettuazione degli audit di

prima parte del SGA costituisce un requisito di EMAS; gli opportuni riferimenti per l'effettuazione degli audit interni sono riportati nell'allegato II del Regolamento EMAS.

4.5.3. *Requisiti per l'effettuazione di un audit ambientale*

Per effettuare un audit ambientale, l'auditor dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) conoscenza e comprensione del Regolamento, del funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale, delle norme pertinenti e degli orientamenti emanati dalla Commissione per l'uso del Regolamento EMAS;
- b) conoscenza e comprensione delle prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative pertinenti per l'attività oggetto di verifica;
- c) conoscenza e comprensione dei principi di organizzazione e gestione aziendale;
- d) conoscenza e comprensione delle questioni ambientali, conoscenza e comprensione degli aspetti ambientali derivanti dai processi e dalle attività oggetto di verifica;
- e) comprensione del funzionamento generale dell'attività oggetto di verifica per valutare l'adeguatezza del sistema di gestione;
- f) conoscenza e comprensione dei requisiti e dei metodi di audit ambientale;
- g) conoscenza dei contenuti richiesti per la Dichiarazione Ambientale.

Al fine di garantire l'effettuazione di una valutazione *super partes*, inoltre, l'auditor dovrà trovarsi in posizione di assoluta indipendenza dalle attività oggetto di audit.

4.6 La Dichiarazione Ambientale

4.6.1. *Considerazioni generali*

Per essere registrata EMAS, un'organizzazione deve redigere una Dichiarazione Ambientale e farla convalidare da un verificatore ambientale accreditato. La convalida della Dichiarazione Ambientale da parte di un soggetto terzo indipendente, accreditato da un Organismo di Accredimento di uno stato Membro dell'U.E., conferisce attendibilità alle informazioni contenute nella Dichiarazione Ambientale e rafforza la credibilità dello stesso Regolamento EMAS.

La Dichiarazione Ambientale è dunque uno strumento di rilevanza fondamentale dato che il successo dello sviluppo e del mercato sostenibili dipendono in gran parte dalla capacità dell'opinione pubblica a far propri i criteri di tutela ambientale e dei consumatori ad operare scelte che privilegino organizzazioni che operano a favore della tutela ambientale e secondo principi di ecocompatibilità. Dunque è necessario che l'organizzazione che aderisce ad EMAS adotti una strategia mirata ad informare correttamente il pubblico, le parti sociali, le autorità, e tutti i portatori di interesse, sugli obiettivi globali e specifici della politica ambientale adottata dall'organizzazione, sui risultati ottenuti, nonché sulle responsabilità individuate e sull'impegno profuso a favore dell'ambiente.

È importante sottolineare che nella Dichiarazione Ambientale non devono essere riportati solamente i successi dell'organizzazione, ma anche i problemi che si sono dovuti affrontare, come si è provveduto per risolvere tali problemi ed in che misura si sta migliorando. La Dichiarazione Ambientale quindi, deve essere uno strumento credibile, percepito dal pubblico come un modo per instaurare un dialogo serio e costruttivo e che può servire anche, ma non solo, come mezzo di pubblicità per l'organizzazione stessa. Come si è accennato, peraltro, una accurata pianificazione delle strategie di comunicazione è un elemento essenziale per un'organizzazione che aderisce ad EMAS e specialmente per un Ente Parco.

L'Allegato I alle Raccomandazioni CE n° 680 del 07/09/2001, predisposte dall'U.E., indica esplicitamente che un'accurata preparazione della Dichiarazione Ambientale ne accrescerà l'utilità e la capacità di comunicare i risultati e i costanti miglioramenti delle prestazioni ambientali raggiunti dall'organizzazione. In particolare, la Dichiarazione Ambientale costituisce l'occasione per trasmettere un'immagine positiva dell'organizzazione a clienti, fornitori, comunità locali, appaltatori e dipendenti, autorità ed enti di controllo, banche ed assicurazioni,

cittadini. Le parti interessate necessitano di differenti tipologie di informazione. Tenere conto fin dall'inizio delle loro diverse esigenze è importante ai fini di decidere contenuti, forma e modalità di diffusione della dichiarazione.

Il sistema EMAS è sufficientemente flessibile da consentire alle organizzazioni di destinare informazioni pertinenti a pubblici specifici, garantendo allo stesso tempo che tutte le informazioni siano disponibili a coloro che ne facciano richiesta. Si deve analizzare in che modo l'informazione potrà meglio conseguire il proprio obiettivo: se tramite un'unica relazione o tramite estratti di un corpus di informazioni convalidate. Le informazioni da utilizzare nella Dichiarazione Ambientale dovrebbero essere rapidamente disponibili a partire dal Sistema di Gestione Ambientale e, in quanto tali, non dovrebbero essere difficili da reperire.

Anche se il Regolamento EMAS richiede esplicitamente che le informazioni ambientali siano rese disponibili a stampa per coloro che non possono accedervi in altro modo, le organizzazioni sono incoraggiate a impiegare tutti i metodi disponibili per rendere pubblica la Dichiarazione Ambientale. I documenti in formato elettronico, ad esempio le pagine web, costituiscono uno strumento efficace dal punto di vista economico per rendere disponibili le informazioni a un vasto pubblico e possono essere agevolmente stampati per metterli a disposizione di chi non ha accesso alla consultazione con mezzi elettronici. In tal modo, l'organizzazione può evitare l'onere di produrre grandi quantitativi di pubblicazioni. Il Regolamento EMAS prevede che, per potere dare un quadro generale delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, l'informazione deve essere disponibile in una versione consolidata a stampa al momento della prima registrazione da parte dell'organizzazione nel sistema EMAS, e successivamente ogni tre anni. Inoltre, l'organizzazione deve aggiornare su base annua ogni modifica apportata a tali informazioni.

4.6.2. *Contenuti della Dichiarazione Ambientale*

La Dichiarazione Ambientale deve essere redatta in modo chiaro e conciso, tenendo conto che si tratta sostanzialmente di un documento divulgativo. Al fine di fornire indicazioni operative, nel seguito del presente capitolo vengono riportati estratti degli orientamenti previsti dalle linee guida predisposte dall'U.E. sui contenuti richiesti per una Dichiarazione Ambientale, ed in merito a questi sono riportate le possibili modalità applicative nel caso di un Ente Parco.

Una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che richiede la registrazione EMAS e un sommario delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con qualsiasi organizzazione madre.

E' opportuno riportare una descrizione dell'organizzazione Ente Parco e delle sue attività che sia comprensiva, ad esempio, dei seguenti elementi:

- data di istituzione, estremi del decreto istitutivo, cariche, responsabilità e funzioni (eventualmente per mezzo di un organigramma);
- finalità istitutive del Parco;
- composizione della Comunità del Parco, indicando quali Soggetti vi facciano parte;
- descrizione sintetica del contesto geografico - territoriale nel quale si colloca, eventualmente facendo uso di cartine geografiche e/o mappe;
- breve storia degli usi del territorio precedentemente all'istituzione dell'Ente Parco;
- descrizione sintetica delle attività svolte dall'Ente Parco in quanto Soggetto responsabile della gestione dell'area;
- zonizzazione del Parco, secondo la legge 394/01, anche in questo caso si può fare uso di cartine e/o mappe tematiche;
- descrizione sintetica della tipologia e densità degli insediamenti e delle principali attività economiche che si svolgono all'interno dell'area di pertinenza dell'Ente Parco.

la Politica Ambientale dell'organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale.

La Politica Ambientale descrive i principi d'azione dell'organizzazione riguardo all'ambiente. Nella Dichiarazione Ambientale dovrebbe essere riportata la politica ambientale adottata dall'organizzazione e, comunque, dovrebbero essere presenti i seguenti elementi:

- data di adozione della politica ambientale, sottoscrizione da parte della direzione, contenuti e date di eventuali revisioni;
- riferimenti della politica ai requisiti minimi previsti per la partecipazione al Regolamento EMAS, vale a dire rispetto della legge, miglioramento continuo, prassi di buona gestione;
- come è stata diffusa all'interno ed all'esterno dell'organizzazione.

Il SGA adottato dall'impresa dovrebbe essere descritto in modo sintetico mettendone in luce gli aspetti più qualificanti e significativi nei riguardi delle prestazioni ambientali. In sintesi la descrizione dovrebbe comunque riguardare:

- presentazione della struttura organizzativa;
- descrizione semplificata del sistema (procedure, responsabilità, risorse, formazione);
- sistemi e tecniche di monitoraggio;
- relazioni con fornitori e clienti;
- informazioni su eventuali piani di emergenza;
- pianificazione delle attività di audit;
- processo di riesame da parte della direzione.

Tale descrizione, per fornire evidenza dell'effettiva attuazione del sistema, dovrebbe, per i punti precedentemente indicati, indicare che sono state adottate adeguate relative procedure applicative.

Una descrizione di tutti gli aspetti ambientali importanti, diretti ed indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione ed una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti

Il Regolamento EMAS richiede che nella Dichiarazione Ambientale sia presente una valutazione di tutti gli aspetti ambientali sia diretti che indiretti. Questa sezione costituisce una parte estremamente importante della dichiarazione ambientale, dato che deve fornire al pubblico un quadro sufficientemente dettagliato degli aspetti ambientali dell'organizzazione e dei relativi impatti sul territorio. Si consiglia, quindi, di presentare in forma sintetica ma facilmente comprensibile i risultati dell'analisi ambientale iniziale e le eventuali valutazioni in merito che sono state effettuate.

In ogni caso, è opportuno indicare i criteri seguiti durante il processo di selezione e di valutazione della significatività degli impatti ambientali al fine di rendere comprensibili le scelte effettuate dall'organizzazione ai fini del miglioramento e permettere di verificarne la congruità con gli obiettivi ed i traguardi ambientali previsti nel programma ambientale. Questa sezione potrebbe quindi essere strutturata come segue:

- descrizione dei criteri adottati per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali;
- indicazione di tutti gli aspetti ambientali sia diretti che indiretti presi in considerazione e sottoposti a valutazione;
- descrizione degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti.

Una descrizione degli obiettivi e target ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi

Il programma ambientale evidenzia le azioni che l'impresa intende intraprendere per attenuare l'impatto ambientale del sito produttivo con le relative scadenze; a questo scopo dovrebbe esservi corrispondenza con quanto rilevato nell'analisi e nella politica ambientale. La descrizione del programma ambientale dovrebbe contenere:

- individuazione degli obiettivi e quantificazione dei target ambientali di sito;
- illustrazione dei piani di azione (includere le scadenze e le risorse);
- individuazione delle responsabilità per conseguire gli obiettivi e/o delle risorse finanziarie dedicate ai singoli obiettivi.

Nel caso di Dichiarazioni Ambientali successive alla prima, dovrebbe essere reso esplicito e chiaro il confronto fra gli obiettivi evidenziati nelle dichiarazioni precedenti e i risultati effettivamente raggiunti dal sistema di gestione ambientale.

Un sommario dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e target ambientali per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi. Il sommario può includere dati numerici su: emissioni inquinanti, rifiuti generati, consumo di materie prime, di energia, di acqua, emissioni sonore ed altri aspetti indicati nell'Allegato VI del Regolamento 761/01. I dati dovrebbero consentire il raffronto fra i diversi anni ai fini della valutazione dell'andamento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione.

Nella Dichiarazione Ambientale deve essere riportato un compendio dei dati quantitativi concernenti le prestazioni ambientali dell'organizzazione. Le informazioni contenute devono permettere al pubblico la valutazione del reale impatto sull'ambiente conseguente alle attività dell'organizzazione. Nel caso poi di dichiarazioni ambientali successive alla prima, i dati forniti devono permettere di verificare l'evoluzione temporale della performance ambientale dell'organizzazione al fine di evidenziare il miglioramento continuo a cui la stessa si è impegnata aderendo volontariamente al Regolamento. Questa parte della Dichiarazione Ambientale deve contenere dati quantitativi sugli impatti derivanti dagli aspetti identificati come significativi. È consigliata la presentazione dei dati mediante l'utilizzo di diagrammi e prospetti.

Nel caso della presenza di un limite di legge, tali diagrammi devono mettere in evidenza dove l'organizzazione si colloca rispetto a tali limiti e qual è il miglioramento raggiunto e/o che si intende raggiungere. È consigliata la creazione e l'uso di indicatori di prestazione ambientale appropriati alla specifica organizzazione al fine di consentire una facile ed immediata confrontabilità fra periodi. Nel caso di dichiarazioni ambientali successive alla prima, deve essere reso esplicito e chiaro il confronto fra i dati di periodi differenti.

Altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, compreso il comportamento rispetto alle disposizioni di legge per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi.

Il Regolamento EMAS richiede anche che vengano riportati altri fattori relativi all'efficienza ambientale. Questa parte ha lo scopo di fornire indicazioni sulle azioni intraprese dall'organizzazione che hanno conseguenze di qualsiasi tipo sull'ambiente. L'Ente Parco può dunque evidenziare in questa sede tutti gli elementi che ritiene abbiano una influenza di qualsiasi tipo sull'ambiente e la sensibilità ambientale e sociale della comunità circostante l'area naturale protetta di sua competenza. Possono dunque essere inserite informazioni quali:

- analisi del ciclo di vita dei prodotti del parco;
- criteri previsti per il rilascio del marchio del Parco;
- impatto del Parco sulle aree geografiche circostanti;
- impatto delle attività e del contesto territoriale e antropico circostante sul Parco;
- descrizione dell'indotto, delle relative attività, aspetti e impatti.

Il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di convalida.

Nella Dichiarazione Ambientale deve essere riportato il nome del verificatore ambientale accreditato che ha convalidato la dichiarazione ambientale stessa e il relativo numero di accreditamento. Si ricorda che l'accREDITAMENTO viene concesso ad un verificatore ambientale limitatamente a specifici codici NACE di attività; l'organizzazione deve quindi rivolgersi ad un verificatore ambientale che sia accreditato per il codice NACE pertinente. L'accREDITAMENTO può essere stato rilasciato dall'Organismo di AccredITAMENTO Italiano o di qualunque altro Paese dell'U.E.; in quest'ultimo caso, il verificatore ambientale dovrà notificarsi presso l'Organismo Competente per informarlo che intende operare in Italia per quella specifica attività.

4.7 La registrazione EMAS

Per ottenere la registrazione, l'organizzazione deve inviare all'Organismo Competente EMAS una domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione corredata da una dichiarazione in cui assicuri:

- l'impegno al rispetto delle condizioni imposte dal Regolamento EMAS;
- la correttezza e completezza delle informazioni trasmesse;
- la conformità alle pertinenti disposizioni legislative in materia ambientale dell'organizzazione che richiede la registrazione.

Inoltre, alla domanda di registrazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- la Dichiarazione Ambientale convalidata;
- una descrizione del programma di verifica ispettiva interna stabilito per l'organizzazione nel periodo di validità della registrazione;
- la ricevuta del versamento della quota di registrazione;
- un modulo informazioni correttamente compilato.

Le procedure e la modulistica per l'inoltro della richiesta di registrazione EMAS sono disponibili sul sito Internet www.sinanet.apat.it

In Italia, con il Decreto del 5 Agosto 1995, n°413 è stato istituito il "Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit" attribuendogli le funzioni di Organismo Competente (per la registrazione delle organizzazioni) e di Organismo di AccredITAMENTO dei verificatori ambientali. Come stabilito dal predetto decreto all'APAT, ed in particolar al Settore EMAS, è stato attribuito il ruolo di organismo di supporto tecnico al Comitato sia per le istruttorie di registrazione che per l'accREDITAMENTO dei verificatori ambientali.

L'istruttoria svolta dall'APAT ha lo scopo di accertare che tutte le condizioni stabilite dal Regolamento EMAS, nonché dalle procedure di registrazione stabilite dall'Organismo Competente siano soddisfatte.

Operativamente ed in estrema sintesi, l'accERTAMENTO prevede:

- l'analisi dei contenuti della Dichiarazione Ambientale, della completezza dei dati e delle informazioni fornite, della loro congruenza;
- l'acquisizione del parere (ex art. 6 del Regolamento) dell'Autorità di controllo in materia ambientale sul fatto che l'organizzazione richiedente la registrazione ottempera alla legislazione ambientale applicabile.

L'Organismo Competente, sulla base degli esiti dell'istruttoria, delibera la registrazione dell'organizzazione e rilascia il certificato di registrazione. La registrazione dell'organizzazione ha validità fino alla data di scadenza indicata nel relativo certificato.

Ottenuta la registrazione, l'organizzazione viene iscritta nel registro italiano e nel registro europeo delle organizzazioni registrate EMAS. L'APAT, provvede alla tenuta del registro italiano contenente l'elenco delle organizzazioni registrate EMAS; tale registro è pubblico e può

essere consultato tra l'altro nel sito web <http://www.sinanet.apat.it> nell'apposita pagina "Registro nazionale delle organizzazioni EMAS".

Inoltre, l'Organismo Competente provvede, tramite l'APAT, a comunicare alla Commissione UE l'aggiornamento della lista delle organizzazioni registrate e l'eventuale sospensione o cancellazione di un'organizzazione dal registro. Anche il registro europeo delle organizzazioni è pubblico ed è consultabile sul sito internet www.europa.eu.int/comm/environment/emas

Una volta ottenuta la registrazione l'organizzazione rende pubblica la Dichiarazione Ambientale, che deve essere messa a disposizione del pubblico e soprattutto dei principali gruppi di interesse.

A tal fine, le organizzazioni sono incoraggiate ad usare tutti i metodi disponibili (pubblicazione elettronica, biblioteche, ecc.). In altre parole, l'organizzazione deve poter dimostrare che qualunque soggetto interessato alle prestazioni ambientali dell'organizzazione può avere libero accesso alla dichiarazione ambientale.

Le organizzazioni registrate EMAS possono utilizzare il logo, che è riportato nella figura seguente nelle due versioni previste, nel rispetto delle modalità di utilizzo previste dal regolamento.

Il logo EMAS può essere usato dalle organizzazioni nei casi seguenti:

- sulla Dichiarazione Ambientale convalidata (in tal caso deve essere utilizzata la versione 2);
- sulle intestazioni di lettere dell'organizzazione registrata (in tal caso deve essere utilizzata la versione 1);
- sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione di un'organizzazione ad EMAS (in tal caso deve essere utilizzata la versione 1);
- sulla o nella pubblicità di prodotti, attività e servizi, solo in circostanze stabilite secondo gli indirizzi della Commissione U.E., che hanno lo scopo di evitare ogni confusione con le etichette ecologiche dei prodotti.

Il logo non può essere usato nei casi seguenti:

- sui prodotti o i loro imballaggi,
- in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività e servizi.



Figura 9 – Il logo EMAS

Infine, va ricordato che annualmente l'organizzazione registrata deve predisporre gli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale, farli convalidare dal verificatore ambientale accreditato ed inviarli all'Organismo Competente EMAS.

Nel caso in cui le attività svolte dall'organizzazione registrata vengano estese ad altri settori, non compresi nella precedente registrazione, o avvengano variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione ambientale precedente, l'organizzazione dovrà presentare ex novo la domanda di registrazione.




Figura 10 – Fasi del procedimento istruttorio per l'ottenimento della registrazione EMAS

Allegato 1 – Definizioni e abbreviazioni

Valgono le definizioni riportate nel Reg. CE 761/01 e nella norma UNI ISO 14050, alcune delle quali vengono tuttavia riproposte per agevolare l'interpretazione delle presenti linee guida. A queste si aggiungono alcune definizioni integrative, che risultano necessarie per conferire significato univoco ad alcuni dei termini che compaiono nel testo.

Accreditamento:	procedura attraverso la quale un ente di riconosciuta autorevolezza dà formale riconoscimento a un organismo o persona circa la sua competenza nell'eseguire specifiche attività.
Ambiente:	contesto nel quale un'organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli essere umani e le loro interrelazioni.
Analisi Ambientale Iniziale (AAI):	esauriente analisi iniziale dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse alle attività di una organizzazione.
Area protetta:	area protetta dalla legislazione vigente ai fini della conservazione e del ripristino ambientale e paesaggistico, della tutela della biodiversità, del mantenimento del corretto uso del territorio a scopi sociali, didattici, scientifici, ricreativi, culturali e di qualificazione e valorizzazione delle attività economiche compatibili ivi esistenti.
Aspetto ambientale:	elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di una organizzazione che può interagire con l'ambiente.
APAT	Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici.
Audit ambientale:	strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente al fine di: <ul style="list-style-type: none">• facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull'ambiente;• valutare la conformità dell'organizzazione alla propria politica ambientale;• valutare il grado di raggiungimento dell'organizzazione dei propri obiettivi e traguardi ambientali.
Auditor ambientale:	individuo indipendente ed imparziale dalle attività sottoposte ad audit e dotato di sufficienti conoscenze dei settori e dei campi sottoposti a verifica, comprese conoscenze ed esperienze sulle pertinenti questioni ambientali, gestionali, tecniche e regolamentari e di una sufficiente formazione e competenza nello specifico svolgimento dell'audit. I criteri di qualificazione per gli auditor ambientali sono descritti sulla norma UNI EN ISO 14012: 1996.
Biodiversità:	grado di variabilità degli organismi viventi e dei complessi ecologici di cui essi fanno parte; la biodiversità può essere valutata a livello genetico-molecolare, morfologico, comportamentale, di popolazioni, di specie, di habitat, di ecosistemi, di paesaggi.
Certificazione:	procedura attraverso la quale una terza parte assicura in forma scritta che un determinato prodotto, processo, servizio è conforme ai requisiti specificati.

Componenti ambientali:	elementi chimici, fisici o biologici che compongono un ambiente, quali aria, acqua, substrato geologico, flora, fauna.
Condizione ambientale:	l'insieme delle caratteristiche possedute da una componente ambientale.
Corridoio:	linea di tipo particolare che differisce dal territorio circostante da entrambi i lati; può avere funzione di barriera o di connessione.
Dichiarazione ambientale:	Documento, convalidato da un verificatore ambientale accreditato, che descrive la situazione ambientale dell'organizzazione e nel quale sono riportati programmi e obiettivi che l'organizzazione ha definito per migliorare le sue prestazioni ambientali; la Dichiarazione Ambientale costituisce uno strumento di comunicazione e dialogo con i soggetti interessati in materia di prestazioni ambientali.
Ecosistema:	l'insieme degli esseri viventi e dei fattori topografici, chimici e fisici del loro ambiente di vita (biotopo) che interagiscono fra loro e costituiscono un'unità che ha una propria struttura, funzionalità e dinamica.
Evidenza oggettiva:	informazione, registrazione o dichiarazione relativa a fatti verificabili.
Habitat:	Ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive una determinata specie in una fase del suo ciclo biologico. (Direttiva Habitat 92/43/CEE)
Impatto ambientale:	qualsiasi modifica dell'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, prodotti o servizi dell'organizzazione.
Indicatore di stato ambientale:	espressione specifica, che fornisce informazioni sulle condizioni locali, regionali, nazionali o globali dell'ambiente. (UNI EN ISO 14031: 2000)
Indicatore di prestazione ambientale:	espressione specifica, che fornisce informazioni sulla prestazione ambientale dell'organizzazione. (UNI EN ISO 14031: 2000)
Obiettivo ambientale:	obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla Politica Ambientale ed all'analisi ambientale iniziale, che l'organizzazione si prefigge di raggiungere; l'obiettivo ambientale deve essere quantificato, per quanto ciò sia possibile.
Organismi competenti:	organismi nazionali, designati dai rispettivi Stati Membri e responsabili della applicazione di EMAS.
Organizzazione:	società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, che ha amministrazione e funzioni proprie.
Paesaggio:	specifico livello dell'organizzazione biologica, formato da un sistema di ecosistemi interagenti, che mostra una propria struttura ed una propria dinamica, quindi un proprio comportamento in una gamma di scale che vanno dal livello di comunità ecologica fino al livello di regione.
Parchi naturali regionali o interregionali:	aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente tratti di mare prospicienti la costa di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. (L. 394/91, Legge quadro nazionale sulle aree protette)
Parchi nazionali:	aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche di rilievo nazionale o internazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. (L. 394/91, Legge quadro nazionale sulle aree protette)
Politica Ambientale:	obiettivi e principi generali di azione di un'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente, l'impegno alla prevenzione all'inquinamento e ad un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; la Politica Ambientale costituisce il quadro di riferimento per fissare e riesaminare periodicamente gli obiettivi ed i riguardi ambientali.

Popolazione:	insieme di individui appartenenti alla stessa specie e che occupano la stessa area; tra gli individui deve essere presente ampia possibilità di incrocio e quindi di scambio di informazione genetica (panmissia).
Prestazione ambientale:	i risultati della gestione degli aspetti ambientali effettuata da parte dell'organizzazione.
Prevenzione all'inquinamento	impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono o controllano l'inquinamento.
Programma ambientale:	descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere gli obiettivi ed i traguardi ambientali fissati e le relative scadenze.
Registrazione EMAS:	Iscrizione nell'albo europeo delle organizzazioni che hanno aderito allo schema EMAS e che sono state giudicate, dall'Organismo Competente dello Stato Membro di appartenenza, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento U.E. 761/01.
Riserve naturali:	aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora o della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati. Le riserve naturali possono essere distinte in tre categorie: <ul style="list-style-type: none">• <i>riserve naturali integrali</i>: per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi di tipo scientifico;• <i>riserve naturali speciali</i>: per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, forestale, botanica, zoologia, archeologica, etnologica);• <i>riserve naturali orientate</i>: per la conservazione dell'ambiente naturale, in cui sono consentiti opportuni interventi colturali agricoli, pastorali e forestali di recupero ambientale. (L. 394/91, Legge quadro nazionale sulle aree protette)
Sistema di Gestione Ambientale (SGA):	parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la Politica Ambientale.
Soggetto interessato:	individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un'organizzazione.
Source/sink (sorgente/serbatoio):	sistema composto da uno o più biotopi (sorgenti) in cui sono predominanti i processi di emigrazione verso altri biotopi dello stesso tipo (gorghi), in cui la presenza di determinate specie si basa sull'immigrazione delle stesse dai biotopi sorgente.
Sviluppo sostenibile:	sviluppo che risponde alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. (Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo, 1987)
Territorio esteso:	territorio di influenza di un'area protetta, comprendente sia il territorio da essa occupato, che una fascia contigua che rappresenta un'importante fascia di rispetto per l'ecosistema protetto.
Valutazione della prestazione ambientale	processo per agevolare le decisioni della direzione riguardanti la prestazione ambientale di un'organizzazione, mediante la scelta degli indicatori, la raccolta e l'analisi dei dati, la valutazione delle informazioni rispetto a criteri di prestazione ambientale, rapporti e comunicazioni e il riesame periodico ed il miglioramento di tale processo. (UNI EN ISO 14031: 2000)

Allegato 2 – Possibili metodi per l'analisi degli aspetti ambientali in un'area protetta

Generalità

In questo allegato cercheremo di fornire le basi operative di un possibile metodo per l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli aspetti ambientali di un'area protetta ai fini dell'effettuazione di una Analisi Ambientale Iniziale conforme ai requisiti espressi dal reg. EMAS. Le indicazioni che vengono riportate nel presente allegato non hanno la funzione di indicare percorsi obbligati, ma vogliono esclusivamente fornire un possibile metodo operativo idoneo alla costruzione dell'Analisi Ambientale Iniziale di un'area protetta. In tale senso, gli esempi che vengono riportati hanno un valore esclusivamente indicativo; in particolare, l'elenco degli indicatori di stato ambientale non è esaustivo, ma vuole solo fornire una indicazione di carattere generale ed esemplificativo a riguardo dei possibili descrittori utilizzabili.

E' evidente che nel caso di realtà complesse quali le aree protette, che possono avere caratteristiche estremamente diverse le une dalle altre in termini delle tipologie di ecosistemi situati al loro interno, dell'estensione del territorio protetto, ed anche delle stesse finalità istitutive, l'individuazione degli aspetti ambientali potrà variare molto a seconda delle circostanze specifiche. Potremo infatti avere l'area di piccola estensione istituita allo scopo di preservare un determinato ambiente naturale di grande importanza per il flusso migratorio, oppure, all'altro estremo, il Parco Nazionale che ricopre estensioni molto vaste con una grande diversità di ambienti naturali al suo interno.

In generale, sarà estremamente importante basare la propria azione sulle direttive che sono state enunciate nella Politica Ambientale del Parco, la quale dovrà a sua volta includere elementi di indirizzo presenti nei documenti di pianificazione della gestione del Parco (Piano del Parco, Piano pluriennale economico e sociale, Regolamento). In altre parole, questa fase, altamente operativa, potrà partire solo dopo un'accurata pianificazione basata sui principi di azione formalmente enunciate nella Politica Ambientale e su di una valutazione delle specificità dell'area protetta.

La definizione del quadro di riferimento ambientale

Come abbiamo già accennato, il primo passo per l'effettuazione dell'Analisi Ambientale Iniziale di un'area protetta potrà consistere nell'effettuazione di un'inquadramento generale del territorio protetto, con un'indicazione dei principali ambienti presenti nel Parco e delle loro caratteristiche, al fine di ottenere un compendio delle informazioni generali che riguardano l'ambiente naturale presente nel Parco e delle attività che nel territorio protetto vengono svolte. A conclusione della prima analisi generale del territorio potrà essere possibile, integrando le informazioni ottenute, ottenere uno strumento operativo quale, ad esempio, una carta integrata degli ambiti naturali del Parco, la cui funzione sarà quella di guidare le attività da effettuare per il prosieguo dell'Analisi Ambientale Iniziale (cfr. paragrafo 4.2.3) e fornire gli elementi-chiave conoscitivi per la gestione del territorio.

Successivamente, si dovrà andare a valutare la situazione ambientale presente all'interno degli ambiti territoriali individuati relativamente ad ogni aspetto ambientale rilevante. L'intensità della raccolta dati potrà variare a seconda del tipo di ambito da analizzare (ad esempio, un terreno agricolo a monocultura cerealicola costituirà certamente un ambiente meno rilevante di una zona umida). In particolare per gli aspetti biotici (flora, fauna, vegetazione, biodiversità, rete ecologica), il primo approccio da dare alla raccolta dati dovrà essere giocoforza generalista; nel tempo, poi, i dati raccolti e l'esperienza acquisita permetteranno di

affinare le tecniche e di approfondire la conoscenza dei singoli ambiti. In questo senso, l'effettuazione di una Analisi Ambientale Iniziale costituirà il punto di partenza per un "miglioramento continuo" dell'ambiente del Parco.

La fotografia dell'area protetta potrà essere effettuata mediante una serie di raccolte dati successive: si potrà ad esempio partire da una carta di base in cui evidenziare chiaramente gli elementi idrografici (canali, fossi, aree umide ecc.), che avranno particolare rilievo in quanto potenziali corridoi ecologici. Su questa carta potrà poi essere sovrapposta una carta della vegetazione, che sarà di particolare rilievo in quanto alle biogeocenosi vegetali spetta il ruolo di maggiori controllori del flusso di materia e di energia, la capacità di costruzione dell'ambiente, di interazione con il suolo e di creazione del microclima. Un ulteriore livello cartografico potrà poi essere dato dall'inserimento di elementi chiave faunistici (da determinare di volta in volta a seconda delle specificità ambientali del territorio), che permetteranno di determinare l'andamento delle comunità. L'integrazione di queste carte tematiche permetterà così l'individuazione di grandi insiemi di carattere ecologico. Tale cartografia potrà poi essere arricchita con la determinazione di ulteriori parametri, come la gestione del rischio (franosità, rischio incendio, erosione ecc.), gli aspetti paesaggistici e culturali, infrastrutturali ecc.

Una visualizzazione complessiva della situazione ambientale potrà essere resa fruibile da un punto di vista operativo da una serie di schede-matrice create per le aree-tipo determinanti nel loro insieme la diversità ambientale del territorio protetto. Su di esse si, potranno riportare le principali caratteristiche (aspetti strutturali, fattori caratterizzanti, elementi di criticità) individuate per ciascuno degli aspetti esplorati:

Aspetti

*geografici-territoriali
ecologici
storico-paesaggistici
culturali
Infrastrutturali*

Profili

*climatico
idro-geologico
vegetazionale-forestale
faunistico
paesaggistico
antropico-culturale
stradale-sentieristico
costruttivo*

Fattori

*strutturali
caratterizzanti
di criticità*

Gli aspetti ambientali di un'area protetta

A partire dall'elaborazione del quadro di riferimento ambientale, descrittivo in forma olistica della qualità dell'ambiente presente nelle varie aree del territorio protetto, si dovrà passare ad un'analisi puntuale di quelli che sono gli aspetti ambientali presenti nell'area protetta.

Il Regolamento EMAS definisce un aspetto ambientale come "un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di una organizzazione che può interagire con l'ambiente", operando un'importante distinzione fra due tipi di aspetti ambientali:

- **aspetti ambientali diretti:** quelli su cui l'organizzazione può esercitare un controllo diretto, ovvero quelli che derivano direttamente dalle sue attività;
- **aspetti ambientali indiretti:** tutti gli aspetti ambientali su cui l'organizzazione

può non avere un controllo gestionale totale, ma su cui essa può esercitare comunque un'influenza significativa.

In quanto responsabile della gestione dell'area protetta, l'Ente Parco diventa l'organizzazione cui viene applicato il SGA: sarà quindi necessario individuare, fra le attività svolte dall'Ente Parco, quelle che hanno, o possono avere, un impatto sulla qualità dell'ambiente nel territorio protetto. Fra queste potranno essere incluse:

- la gestione e la tutela dei valori ambientali del territorio protetto, che potranno essere distinti in:
 - componenti biotiche: fauna, flora, vegetazione, biodiversità, rete ecologica;
 - componenti abiotiche: suolo, equilibri idrogeologici, qualità delle acque e dell'aria;
- la gestione dei valori paesaggistici del territorio protetto;
- la costruzione/manutenzione delle infrastrutture del Parco (centri visitatori, sentieristica, camminamenti naturalistici ecc.);
- la gestione della fruizione turistica.

A queste attività, che hanno una diretta influenza sullo stato dell'ambiente interno all'area protetta, si va ad aggiungere una importante serie di altre attività proprie dell'Ente Parco che ineriscono, seppur indirettamente, la qualità ambientale del territorio protetto; fra esse possiamo includere:

- le attività di comunicazione ambientale (pubblicazione di guide, volumi, depliant ecc.);
- le attività di ricerca scientifica;
- le attività di didattica educazione ambientale;
- la promozione delle attività tradizionali locali;
- la pianificazione urbanistica e lo sviluppo del territorio;
- la gestione del ciclo dei rifiuti prodotti nel territorio protetto;
- la gestione delle politiche agricole e dell'allevamento zootecnico nel territorio protetto;
- la gestione delle attività industriali effettuate all'interno del territorio protetto;
- interazioni con le PPAA locali (ad es., per rilascio di pareri per l'attività venatoria nei territori circostanti l'area protetta).

E' evidente che da tali attività deriveranno conseguenze anche importanti sulla qualità dell'ambiente posto all'interno dell'area protetta; gli aspetti ambientali connessi ad esse potranno essere interpretati, secondo quanto indicato nel Regolamento EMAS, come aspetti ambientali indiretti. Anche essi andranno inseriti nel quadro della valutazione degli aspetti ambientali necessaria per l'effettuazione dell'Analisi Ambientale Iniziale dell'area protetta, e, se giudicati significativi, daranno origine ad obiettivi per il loro miglioramento. In generale, la valutazione degli aspetti ambientali indiretti potrà essere meno facile, in quanto di più difficile misurazione; tuttavia, l'Ente Parco dovrà dare evidenza di aver preso in considerazione l'aspetto ambientale in questione e di averne fornito una stima quantitativa. Come già detto, una possibile classificazione dei principali aspetti ambientali connessi alle attività di un Ente Parco potrebbe quindi essere la seguente:

Aspetti ambientali diretti	Aspetti ambientali indiretti
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione e la tutela dei valori naturali del territorio protetto, distinti in: <ul style="list-style-type: none"> ◦ componenti biotiche: fauna, flora, vegetazione, biodiversità, rete ecologica; ◦ componenti abiotiche: suolo, equilibri idrogeologici, qualità delle acque e dell'aria • Gestione dei valori paesaggistici del territorio protetto • Costruzione/manutenzione delle infrastrutture del Parco • Gestione della fruizione turistica 	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di comunicazione ambientale • Attività di ricerca scientifica • Attività di educazione ambientale • Promozione delle attività tradizionali locali • Pianificazione urbanistica e sviluppo del territorio • Gestione del ciclo dei rifiuti • Gestione delle politiche agricole e dell'allevamento zootecnico • Gestione delle attività industriali • Interazioni con le PPAA locali

L'uso degli indicatori di stato ambientale

Ai fini della valutazione degli aspetti ambientali secondo i requisiti riportati nel Regolamento EMAS, per ogni aspetto ambientale considerato sarà necessario fornire una stima quantitativa. Per fare ciò ad ogni aspetto dovrà essere associato uno specifico indicatore di stato che possa tradurre in un valore quantificabile quanto è stato rilevato sul campo. Il valore rilevato per ogni indicatore andrà poi opportunamente tradotto nel parametro Ra (corrispondente alla probabilità di causare un impatto ambientale con conseguenze elevate) utilizzando, ad esempio, la tabella suggerita nel paragrafo 6.2.6.

Al fine di permettere una validità nel tempo dei rilievi effettuati, sarà importante raccogliere ed archiviare tutte le informazioni in banche dati che potranno essere continuamente consultabili ed aggiornabili. Per tale tipo di gestione dati sarà altamente consigliabile l'utilizzo di un database elettronico, possibilmente incluso in un Sistema Informativo Territoriale.

In merito agli indicatori, il Regolamento EMAS fornisce, al punto 3.3 dell'allegato III, "Criteri per relazionare sulle prestazioni ambientali", le seguenti indicazioni: "I dati grezzi generati da un sistema di gestione ambientale saranno usati in varie maniere per mostrare le prestazioni ambientali di un'organizzazione. A tal fine essa potrà utilizzare i pertinenti indicatori di prestazioni ambientali esistenti garantendo che quelli scelti:

- a) forniscano una valutazione accurata delle prestazioni dell'organizzazione,
- b) siano comprensibili e privi di ambiguità,
- c) consentano un confronto da un anno all'altro al fine della valutazione dell'andamento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione,
- d) consentano confronti con risultati di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno,
- e) consentano eventualmente confronti con requisiti normativi."

Un indicatore di stato ambientale è quindi una quantificazione misurabile di un aspetto ambientale, utilizzata dall'organizzazione con lo scopo di rappresentare, in forma comprensibile e fruibile, informazioni sulle condizioni locali, regionali o globali dell'ambiente. Gli indicatori permettono un'espressione accurata e misurabile delle informazioni ambientali convertendo i dati pertinenti in informazioni concise; il loro utilizzo, inoltre, permette di stabilire univocamente la rilevanza di un aspetto ambientale attraverso l'individuazione di regole che ne permettano l'analisi di significatività (un possibile metodo di valutazione è riportato nel paragrafo 4.2.6).

Occorre stabilire con cura il giusto tipo ed il numero di indicatori necessari: se sono troppo pochi, troppo numerosi o sbagliati, daranno infatti come risultato informazioni scarse o fuorvianti e lo spreco di tempo e denaro. Gli indicatori, inoltre, devono essere del tipo e nel numero necessari per fornire adeguate informazioni alla direzione allo scopo di ottenere le informazioni necessarie a definire la qualità dell'ambiente. Si comprende quindi come la scelta degli indicatori di stato ambientale sia fondamentale: è infatti disponendo di informazioni chiare e concise che l'Ente Parco avrà la possibilità di ottenere un quadro interpretabile in modo efficace ed efficiente della situazione ambientale presente nel territorio protetto e di valutare l'importanza dell'aspetto ambientale considerato.

In queste linee guida abbiamo indicato gli strumenti operativi e la metodologia per l'individuazione di opportuni indicatori ambientali, fornendo anche una serie di possibili esempi. E' necessario tuttavia sottolineare che gli indicatori da utilizzare devono essere scelti in maniera specifica per ogni singola realtà, mediante valutazioni da fare sul momento. Spesso, quindi, data la particolarità di ogni situazione, può essere necessario creare indicatori ad hoc; tale processo può richiedere anche una prima fase applicativa "di rodaggio" dell'indicatore, a seguito della quale si possono fare aggiustamenti e modificazioni sulle attività di raccolta dati. La valutazione dell'importanza degli aspetti ambientali dovrà essere fatta non solo in situazioni normali, ma anche in prospettiva di possibili emergenze ambientali. Eventi incidentali da tenere in considerazione per un'area protetta potranno essere incendi, esondazioni, frane ecc; il rischio accadimento di tali eventi potrà essere calcolato, ad esempio, facendo riferimento a dati storici.

Ad esempio, l'aspetto ambientale conservazione della flora a riguardo di un endemismo presente in un'area del Parco potrà essere non significativo in condizioni normali. Tuttavia, se l'areale di distribuzione dell'endemismo si trova in una zona golenale, dovrà anche essere valutato il rischio esondazioni, in conseguenza delle quali l'aspetto in questione potrà risultare significativo. Analogamente potrà accadere per una specie animale arboricola che vive in boschi isolati all'interno di un Parco dove il rischio incendio è alto.

Di seguito viene fornito, per i principali aspetti ambientali applicabili per un'area protetta, una breve descrizione di possibili metodi di analisi e dei possibili indicatori di stato ambientale utilizzabili.

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

Gestione e tutela dei valori naturali del territorio protetto

Nel concetto di ambiente sono insiti due elementi: quello abiotico e quello biologico; lo spazio (milieu), caratterizzabile mediante i soli parametri chimici e fisici, diventa ambiente quando ospita (almeno potenzialmente) un popolamento biologico. (S. Pignatti)

> Stato di fauna, flora e vegetazione

L'analisi dello stato di flora, fauna e vegetazione potrà essere effettuata a partire dall'individuazione degli insiemi ecologici che caratterizzano il territorio protetto (cfr. par. 4.2.3). Per le varie aree così individuate si potranno effettuare indagini sulla qualità dell'ambiente naturale utilizzando metodi di ricerca ecologica quali l'effettuazione di transetti o lo studio di punti focali per determinare ad esempio la presenza e l'abbondanza di specie chiave particolarmente rilevanti. La scelta delle specie chiave da valutare, nonché le metodiche da utilizzare per il censimento, dovrà essere il frutto di un'attenta decisione maturata sulla base di una serie di elementi:

- le dimensioni del territorio,
- la presenza di dati storici,
- i fini istitutivi dell'area protetta,
- la presenza di specie particolarmente rare o di endemismi,
- la zonizzazione,
- le competenze disponibili.

> Biodiversità

Una grande varietà di animali e vegetali presenti su di un dato territorio è generalmente considerata indice di salute di quell'ambiente, dal momento che in un ambiente in evoluzione naturale le popolazioni tendono a diversificarsi geneticamente in risposta ai cambiamenti dei fattori ecologici. Il declino di alcune popolazioni e l'estinzione delle specie sono fenomeni naturali, ma compensati dalla differenziazione di nuove entità, e il bilancio complessivo porta così ad un ambiente ricco di specie diverse, geneticamente attrezzato per sopravvivere a futuri mutamenti. L'ambiente è tanto meno a rischio nei confronti di fattori di disturbo quanto più è diversificato, mentre gli ambienti semplificati sono vulnerabili e rischiano il collasso qualora intervengano cambiamenti che mettano in crisi le poche entità presenti. In questo senso l'analisi del grado di biodiversità presente negli ambiti naturali individuati fornisce un'importante informazione della qualità dell'ambiente interno al territorio protetto.

Le informazioni ricavate dai censimenti potranno essere utilizzate per costruire una semplice carta della biodiversità del Parco: dalla loro integrazione, infatti, sarà possibile individuare, rispetto ai taxa censiti, quali sono le aree con maggiore numero di specie diverse; tali aree risulteranno i centri di biodiversità del territorio protetto. La valutazione quantitativa del grado di biodiversità nei diversi ambiti potrà essere ottenuta dal numero di specie (animali e vegetali) rinvenute nei censimenti effettuati, o dall'utilizzo di appositi indici noti dalla letteratura e che riportiamo nel prospetto finale.

> Rete ecologica

La frammentazione degli habitat naturali è una delle principali cause della riduzione di biodiversità; questo processo comporta la creazione di aree naturali relitte in una matrice antropica.

pizzata. Alla luce di queste considerazioni, negli ultimi decenni si è sempre più affermata la concezione che la conservazione di ecosistemi e di paesaggi funzionali si debba realizzare non più attraverso la creazione di aree protette isolate, ma attraverso una gestione integrata del territorio che preveda la connessione tra aree a più elevato valore naturale attraverso dei corridoi ecologici, fino a formare una vera e propria "rete ecologica" in grado di assicurare scambi tra le popolazioni di organismi viventi.

Un corridoio ecologico è costituito da una striscia di territorio differente dalla matrice di territorio in cui è inserito, e tale da consentire alla fauna selvatica di spostarsi lungo il territorio; lo possono essere, per esempio, i filari, le siepi, le fasce arbustive lungo rogge e canali. Queste aree devono essere salvaguardate con interventi di mitigazione ambientale anche in occasione della costruzione di grandi opere.

La costituzione di una rete ecologica necessita di una attenta pianificazione territoriale che preveda la realizzazione di interventi di conservazione di habitat funzionali al progetto di rete, o il ripristino di corridoi attraverso opere di forestazione e di recupero ambientale.

Le informazioni sulla rete ecologica presente all'interno del Parco proverranno dall'integrazione dei dati ottenuti mediante i censimenti sulla presenza e distribuzione delle singole specie e dei tipi vegetazionali e dall'aggiunta a questi di altri dati, quali la presenza di barriere (strade, fiumi) che provochino fenomeni di frammentazione degli habitat. Un primo livello di analisi potrà essere quello di valutare il grado di connettività, dispersione e frammentazione dei diversi habitat all'interno del territorio protetto, mediante stime del numero di corridoi ecologici presenti, della distanza fra habitat omogenei ecc. A seconda delle caratteristiche dell'area protetta, potrà inoltre essere importante valutare il grado di connettività del sistema parco naturale con altre aree protette, o comunque ambientalmente rilevanti, presenti nei dintorni (un tale tipo di analisi potrebbe, ad esempio, risultare importante nel progetto di un'area di piccole dimensioni istituita allo scopo di permettere lo spostamento di popolazioni per il raggiungimento dell'area di riproduzione).

➤ Stato geologico e idrogeologico

L'analisi dello stato geologico e idrogeologico potrà partire dall'effettuazione di rilievi per la caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio, ad esempio cartografando i disesti e i fenomeni morfologici esistenti, distinti in base alla genesi e allo stato di attività. Altro dato da rilevare, sempre sulla base di valutazioni relative agli ambienti da esaminare, potrà essere la stabilità potenziale dei versanti, che rappresenta le condizioni di franosità e di stabilità potenziale dei versanti, in funzione di alcune caratteristiche generali dei versanti (pendenza, uso del suolo, litologia).

➤ Qualità dell'aria e delle acque

Per l'analisi della qualità dell'aria e delle acque si potranno prendere in considerazione le componenti abiotiche (fornite da parametri chimico-fisici) e biotiche (fornite da opportuni bioindicatori). Per le componenti abiotiche sarà possibile riferirsi ai protocolli legislativi applicabili (riassunti, a livello nazionale, nel D.P.R. 203/88 per l'aria e nel D Lgs 152/99 per le acque), mentre, per quanto riguarda le componenti biotiche, la scelta del bioindicatore dovrà essere effettuata dal responsabile ambientale, tenendo conto degli ambienti da sottoporre ad analisi. La raccolta dati potrà essere effettuata sfruttando le banche dati archiviate presso i locali uffici di igiene, le ARPA competenti ecc. o, ove necessario, mediante campionamenti effettuati in aree idonee. Ove ciò sia applicabile (ad esempio parchi marini, o ubicati lungo linee di costa marina o lacuale), si potranno utilizzare anche i parametri relativi al grado di balneabilità.

Gestione dei valori paesaggistici del territorio protetto

Per effettuare un'analisi dell'impatto visivo si potrà, sulla base di dati storici e delle informazioni ottenute attraverso l'inquadramento generale del territorio, effettuare il riconoscimento degli ambiti di paesaggio specifici. A tale scopo si potrà elaborare una sovrapposizione delle unità di paesaggio individuate in altri studi (ad esempio la carta del paesaggio agrario e forestale) o piani territoriali (ad esempio quelli comprensoriali), in modo da effettuare un primo confronto e valutazione.

Attività di costruzione/manutenzione delle infrastrutture del Parco

Relativamente a questo aspetto, l'Ente Parco potrà raccogliere i dati in proprio possesso per valutare l'andamento dei lavori effettuati, i tempi di completamento, i risultati raggiunti, gli effetti sull'ambiente ecc. In tale modo, si otterrà il duplice vantaggio di misurare gli impatti ambientali derivanti da tali attività, e, contemporaneamente, di monitorare l'andamento dei lavori, ottenendo così la possibilità di effettuare una migliore e più efficiente pianificazione.

Gestione della fruizione turistica

Questo aspetto è certamente fondamentale, essendo la fruizione turistica spesso la fonte della maggior parte degli introiti per le aree protette, e costituendo essa una delle missioni fondamentali dell'attività di un Ente Parco. Chiaramente, su questo aspetto potranno aversi importanti differenze fra situazioni diverse (andando dall'oasi che accoglie visitatori per poche ore al parco nazionale con al suo interno complessi alberghieri e centri turistici): conseguentemente, dunque, l'analisi dell'aspetto e gli indicatori da utilizzare dovranno essere decisi volta per volta dal consiglio direttivo del Parco sulla base delle indicazioni espresse sulla Politica Ambientale. Sarà comunque necessario che la valutazione misuri e quantifichi l'impatto che la fruizione turistica porta al territorio protetto, evidenziandone i costi ed i benefici, al fine di poter fornire un servizio adeguato ai visitatori, ma al contempo mantenere l'integrità dell'ambiente; tutto ciò andrà valutato anche nell'ottica del servizio svolto dal Parco di promuovere un turismo sostenibile, che non arrechi danno all'ambiente, crei consapevolezza e cultura ambientale fra i fruitori del Parco e ricchezza per le popolazioni locali. Non deve sfuggire, inoltre, l'importanza del fatto che una corretta gestione del Parco, comprovata mediante l'adozione di un SGA reso visibile, nel caso di EMAS, dall'utilizzo del logo, creerebbe un maggior livello di fiducia nei visitatori, apportando benefici anche in termini di flusso turistico (a questo proposito giova ricordare che EMAS è riconoscibile da tutti i cittadini dell'Unione Europea ed è presente ed applicato in tutti i paesi dell'Unione).

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

Attività di comunicazione ambientale

Per la valutazione della significatività di questo aspetto il Parco potrà basarsi su dati quali il numero di guide pubblicate, di convegni organizzati ecc. Un'accurata gestione della comunicazione ambientale deve rappresentare una delle principali priorità per un Parco, innanzitutto perché permetterà di ottenere una maggiore visibilità al Parco stesso, consentendo un importante ritorno anche in termini economici; in secondo luogo in quanto una delle missioni più importanti di un Parco consiste sicuramente nel costituire un punto di riferimento per le attività di tutela ambientale. Le scelte politiche del Parco e la loro comunicazione all'esterno, quindi, assumono un peso assai importante, e la possibilità di operare un adeguato monitoraggio su di esse può consentire al Parco una pianificazione efficace ed efficiente delle proprie attività di comunicazione.

Attività di ricerca scientifica

Su questo aspetto l'Ente Parco potrà fare riferimento alle collaborazioni in atto con Università, centri di ricerca ecc.

Attività di educazione ambientale

Questo aspetto è certamente da sottolineare, in quanto le attività di educazione ambientale costituiscono una delle più importanti attività per quanto riguarda i parchi naturali. L'impatto ambientale (indiretto) di questa attività è fortissimo, e al suo monitoraggio il Parco dovrebbe dedicare un'adeguata importanza.

Promozione delle attività tradizionali locali

Per questo aspetto si potrà fare riferimento alle attività poste in essere dal Parco a difesa delle proprie tradizioni culturali, come ad esempio vendita di prodotti tipici, costruzione di un museo etnografico ecc.

Pianificazione urbanistica e sviluppo del territorio

➤ Rete di viabilità interna al territorio protetto
la raccolta dati potrà consistere in un'indagine effettuata sulla cartografia disponibile per valutare l'estensione della rete di viabilità per tipologia:

- percorsi ferroviari,
- percorsi stradali principali,
- percorsi stradali secondari,
- strade non asfaltate,
- sentieri.

All'analisi dell'estensione della rete viaria si potranno poi aggiungere dati sul flusso dei veicoli, sull'impatto acustico da questi generati ecc.

➤ Antropizzazione del territorio

Le informazioni necessarie per l'analisi dell'antropizzazione del territorio potranno essere ricavate dai piani Territoriali dei Comuni localizzati all'interno del Parco, dai dati dell'ultimo censimento, da dati catastali ecc.

Gestione del ciclo dei rifiuti

Un altro aspetto da considerare sarà la gestione del ciclo dei rifiuti all'interno dell'area protetta. L'Ente Parco potrà raccogliere le informazioni disponibili dai comuni territorialmente competenti, e stimare la produzione, movimentazione e smaltimento dei rifiuti. La raccolta di questo dato potrà essere particolarmente importante all'interno di aree protette ove siano presenti agglomerati urbani o aree ad intenso sfruttamento turistico.

- Gestione delle politiche agricole e dell'allevamento zootecnico
- Gestione delle attività industriali
- Interazioni con le PPAA locali

Questi tre aspetti vengono presi in considerazione insieme in quanto ineriscono congiuntamente alle attività di gestione territoriale svolte dall'Ente Parco. Il grado di controllo che un Ente Parco può avere sul territorio posto sotto la sua giurisdizione può essere assai rilevante, in quanto ogni decisione relativa all'utilizzo del territorio (da quella di impiantare nuove aziende a come definire le politiche dello sfruttamento agricolo), deve passare attraverso l'autorizzazione del Consiglio Direttivo del Parco. In questo senso, l'attività dell'Ente Parco è anche di tipo amministrativo, ed un obiettivo potrà essere anche quello di ottimizzare la burocrazia, ad esempio, definendo chiaramente le responsabilità e la tempistica per i rilasci di autorizzazioni. In questo senso potrebbe essere possibile misurare la capacità amministrativa degli uffici dell'Ente Parco misurando, ad esempio, il tempo medio necessario per l'evasione delle pratiche, o il numero medio di pratiche in corso di evasione presente presso gli uffici dell'Ente Parco.

**ALLEGATO 2 - POSSIBILI METODI PER L'ANALISI
DEGLI ASPETTI AMBIENTALI IN UN'AREA PROTETTA**

Prospetto sinottico dei possibili indicatori per la valutazione degli aspetti ambientali di un'area protetta	
Aspetto ambientale	Indicatore
stato della fauna e della flora	<ul style="list-style-type: none"> • fauna potenziale/fauna effettivamente riscontrata; • presenza, abbondanza e distribuzione di specie chiave; • n° di specie inserite nella lista rossa delle specie maggiormente minacciate.
stato della vegetazione	<ul style="list-style-type: none"> • grado di scostamento tipi vegetazionali censiti da check list di riferimento; • classi di frequenza dei complessi di vegetazione; • frequenza di complessi vegetazionali a stadi più avanzati (per es. bosco di alto fusto)/frequenza di complessi vegetazionali a stadi più degradati (per es. aree desertiche).
grado di biodiversità	<ul style="list-style-type: none"> • sommatoria pesata del numero di specie animali e vegetali presenti su una determinata area (ottenuta dall'integrazione dei dati ricavati dai censimenti florofaunistici); • diversità regionale: γ-diversità = α-diversità x β-diversità; (dove α-diversità = n° di specie per habitat e β-diversità = n° di habitat individuati) • ricchezza in specie di Margalef: $(S-1)/\log N$ (dove S = n° di specie; N = n° di individui) • indice di Shannon: $-\sum (N_i/N) \log (N_i/N)$ (dove N = n° totale di individui; N_i = n° di individui della specie i-esima)
rete ecologica	<ul style="list-style-type: none"> • stima, mediante l'utilizzo di una scala di riferimento, dei valori di connettività, dispersione e frammentazione degli habitat, • n° di habitat isolati; • n° di corridoi ecologici presenti, • analisi del flusso genico fra aree diverse, • individuazione e caratterizzazione delle aree source-sink, • grado di connessione con altre aree ambientalmente rilevanti presenti nella zona.
qualità dell'aria	<ul style="list-style-type: none"> • frequenze delle specie licheniche su alberi campione, • composti dello zolfo (SO₂, SO₃), • composti dell'azoto (NO_x), • composti inorganici del carbonio (CO, CO₂), • idrocarburi, • particelle sospese, • ozono (O₃).
qualità delle acque	<ul style="list-style-type: none"> • n° specie macroinvertebrati acquatici campionati, • balneabilità, • parametri chimico-fisici indicati nella normativa di riferimento (D Lgs 152/99).
stato geologico ed idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> • processi geomorfici e forme del terreno, • frane (numero e caratterizzazione), • formazione di detriti (aree di accumulo), • erosione (intensità, numero ed estensione di aree sottoposte), • analisi delle fasce fluviali (caratterizzazione, estensione aree golenali, rischio alluvione).
valori paesaggistici	<ul style="list-style-type: none"> • tipologia e forma del paesaggio, • presenza antropica di tipo storico-culturale.
rete di viabilità interna al territorio protetto	<ul style="list-style-type: none"> • Km di percorsi ferroviari o stradali (per tipologia)/ Km² di superficie del parco, • n° di veicoli in transito.
antropizzazione del territorio	<ul style="list-style-type: none"> • densità abitativa (n° abitanti/Km²), • numero di costruzioni adibite ad abitazione/ Km² di superficie del parco.
costruzione/manutenzione delle infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> • n° di attività effettuate (costruzione di camminamenti, argini, massicciate, ristrutturazione di edifici ecc.)

segue

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EMAS
A PARCHI ED AREE NATURALI PROTETTE**

segue

Aspetto ambientale	Indicatore
turismo	<ul style="list-style-type: none"> • n° giorni presenze / anno, • n° aree di sosta/ Km² di superficie del parco, • Km di piste ciclabili / Km² di superficie del parco, • n° visitatori/area visitabile, • n° di giornate turistiche per persona.
attività di educazione ambientale	<ul style="list-style-type: none"> • n° visite guidate, • n° di scolaresche giunte in visita al Parco.
ricerca scientifica	<ul style="list-style-type: none"> • n° di articoli scientifici relativi al Parco, • n° di tesi di laurea inerenti al Parco.
attività di comunicazione ambientale	<ul style="list-style-type: none"> • n° di iniziative culturali attuate • n° di convegni organizzati, • n° di pubblicazioni a carattere divulgativo prodotte (guide, depliant ecc.)
promozione delle attività tradizionali locali	<ul style="list-style-type: none"> • n° di prodotti tipici prodotti all'interno del Parco, • n° di prodotti recanti il logo del Parco, • n° di iniziative a favore dell'economia artigiana locale, • n° di visitatori al museo etnografico.
gestione del ciclo dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • quantitativo di RSU prodotti nell'area protetta, • produzione di RSU pro-capite, • quantitativi di rifiuti raccolti durante campagne di pulizia del territorio, • numero di cestini di raccolta rifiuti presenti/n° di visitatori.
- Gestione delle politiche agricole e dell'allevamento zootecnico	<ul style="list-style-type: none"> • tempo medio intercorso per l'evasione delle pratiche amministrative
- Gestione delle attività industriali - Interazioni con le PPAA locali	<ul style="list-style-type: none"> • numero medio di pratiche in corso di evasione presenti presso gli uffici dell'Ente Parco

Allegato 3 – Schema tipo di una Dichiarazione Ambientale

Nel presente allegato viene riportato a titolo puramente esemplificativo uno schema tipo di Dichiarazione Ambientale. La Dichiarazione Ambientale potrebbe essere articolata nei seguenti capitoli, per ciascuno dei quali, nel seguito vengono date delle indicazioni, oppure viene proposto un esempio.

Gli esempi sono stati volutamente scelti in modo da non apparire necessariamente congruenti tra loro (ossia riferiti o riferibili ad una stessa tipologia di area protetta) e, ove necessario utilizzano nomi di fantasia.

Indice

1. *Presentazione*
2. *Storia del Parco*
3. *Il Parco oggi*
4. *Attività nel Parco*
5. *Attività dell'Ente Parco*
6. *La politica ambientale del Parco*
7. *Gli altri strumenti di gestione del Parco*
8. *Il sistema di gestione ambientale del Parco*
9. *Gli aspetti ambientali significativi diretti*
10. *Gli aspetti ambientali significativi indiretti*
11. *Risultati raggiunti fino ad oggi*
12. *Programma ambientale*
13. *Convalida e validità della D.A.*
14. *Riferimenti per il pubblico*
15. *Glossario*
16. *Allegato: Normativa ambientale applicabile*

Presentazione

L'Ente Parco Valle in fiore, sin dalla sua istituzione si è fatto promotore di una serie di iniziative finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente ed alla valorizzazione del patrimonio naturale. La presente dichiarazione ambientale è frutto dell'impegno dell'Ente Parco Valle in fiore nel perseguire un modello di sviluppo in grado di costituire una reale opportunità per gli abitanti della nostra area naturale protetta, nel rispetto assoluto ed irrinunciabile della nostra missione di conservazione e protezione dell'ambiente e delle risorse naturali.

Quando parliamo di conservazione della natura però non intendiamo la semplice preservazione delle singole specie o degli habitat critici, quanto la ricerca di una sempre maggiore integrazione tra le azioni di conservazione e lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate, nella convinzione dell'importanza di valorizzare le potenzialità del Parco in un contesto dove l'uomo ha un ruolo strategico e determinante.

Sono proprio questi principi, recentemente riaffermati in occasione della Seconda Conferenza Nazionale delle Aree Naturali Protette, svoltasi a Torino nell'ottobre del 2002, che hanno ispirato la nostra azione e ci hanno convinto dell'importanza strategica di aderire ad EMAS.

Con questa dichiarazione ambientale intendiamo rendere pubblico il nostro impegno per l'ambiente, comunicando alla collettività gli obiettivi già raggiunti e quelli che ci siamo prefissati per il futuro, nell'ottica non solo del miglioramento ambientale e dello sviluppo sostenibile del territorio del Parco, ma anche di un migliore dialogo con tutti i Soggetti interessati, nel rispetto del diritto delle generazioni presenti e future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Storia del Parco

Come tutte le storie della Nostra Terra anche la storia del "Parco Valle in fiore" nasce in un tempo lontano sulle colline che si affacciano sulla vallata del torrente Riobello, dove le favorevoli condizioni climatiche e il terreno particolarmente fertile favorirono l'insediamento di operose civiltà contadine.

Fra queste colline a 600 metri di altezza nacquero e si svilupparono ridenti cittadine i cui abitanti ancora oggi sono dediti all'agricoltura, all'allevamento ed alla produzione di specialità gastronomiche della Valle in fiore note in tutto il mondo.

La produzione di queste prelibatezze risale a molti secoli fa; infatti, i primi possessori dei territori del parco furono i monaci dell'abbazia di S. Protettore che iniziarono questa tradizione e che la diffusero tra gli abitanti delle zone circostanti.

Ancora oggi molte famiglie, discendenti dai contadini di allora, hanno proseguito nella tradizione dei propri avi la produzione, gestione e cura dei prodotti delle loro terre, occupandosi anche della commercializzazione dei prodotti della tradizione contadina attraverso il marchio "Prodotto della Valle in fiore".

Ma il Parco Valle in fiore è divenuto negli anni sempre più meta di turisti, non solo per le sue bellezze naturali ed i suoi percorsi eno-gastronomici, ma anche perché offre la possibilità di effettuare visite culturali di grande interesse.

Basti citare le famose grotte della Valle in fiore, ricche di stalattiti e stalagmiti, oppure l'abbazia del Santo Protettore ove si possono ammirare gli splendidi affreschi del 1300.

Il Parco oggi

Come si vede dalla cartina geografica riportata in Fig. x, il Parco Valle in fiore si trova a cavallo di due Province e si estende sul territorio di 18 Comuni, con 30.000 abitanti in totale.

Il comune più grande è Miralago con circa 5000 abitanti. Le principali vie di comunicazione sono costituite dalla strada provinciale n.xxx che collega con la strada statale n.yyy...

... segue descrizione dell'inquadramento territoriale con cenni alle infrastrutture presenti sul territorio

Il territorio del Parco, prevalentemente collinare, è attraversato dal fiume Riobello, sono anche presenti tre laghi, uno dei quali il lago Ampio si estende per circa 2000 ettari e costituisce una importante riserva d'acqua potabile.

La cintura di colline che circonda le sponde del lago Ampio, poi, pur di quota modesta, non superando i 600 metri di altezza, arricchisce la varietà paesaggistica del Parco.

Pascoli e coltivazioni disegnano una campagna ancora a misura d'uomo, in particolare in alcuni settori dell'area protetta. Ma è proprio la natura più incontaminata del parco che offre gli spettacoli più suggestivi. Piacevoli passeggiate conducono senza sforzo dai piccoli centri abitati fino all'interno dei boschi popolati da specie di flora e fauna selvatica di grande interesse naturalistico.

... segue descrizione flora e fauna locali

*Il clima è mite e temperato, tipico delle aree mediterranee con venti prevalenti da...
...segue descrizione del clima*

La geologia della zona è caratterizzata da rocce calcaree che favoriscono la presenza di fenomeni ...

... segue descrizione della geologia del territorio

Le grotte della Valle in fiore, poi, per le loro caratteristiche si prestano ad una valorizzazione turistica, non solo per la ricchezza delle concrezioni calcaree, ma principalmente per la spettacolarità del torrente sotterraneo che forma rapide e cascate di incomparabile bellezza, fenomeno unico nelle grotte turistiche italiane.

Inoltre, ben nota ai turisti, la cittadina di Miralago è tra le mete più famose del parco, con l'interessante centro storico e, soprattutto, con la magnifica cattedrale di S. Maria della Valle in fiore, sorta sui resti delle antiche catacombe, con interni solenni e con la facciata impreciosita da raffinati portali e rosoni.

... segue descrizione di altre località tipiche di interesse turistico

In occasione della celebrazione di S. Maria della Valle in fiore si svolge ogni anno nel mese di maggio la tipica infiorata lungo i 300 metri della strada principale di Miralago, che richiama migliaia di turisti.

... segue descrizione di altre manifestazioni tipiche del Parco

Attività nel Parco

All'interno del Parco si svolgono numerose attività economiche che possono essere raggruppate nei tre tipici macrosettori: primario, secondario e terziario.

Nella tabella n. xx sono riportati i dati relativi al numero di addetti che operano in ciascun macrosettore, relativi agli ultimi tre anni, per ciascuna delle zone di protezione del Parco.

Attività del primario

Sono presenti n. xx aziende agricole, tipicamente a conduzione familiare, nelle quali trovano occupazione n. yyy abitanti del Parco, e che sono dedite prevalentemente alla coltivazione di ...

... segue descrizione delle attività agricole

Attività del secondario

Sono presenti n. xx cooperative di allevatori di bovini, nelle quali trovano occupazione n. yyy abitanti del Parco, e che producono qqq quintali di latte ogni anno. Inoltre sono presenti n. xxx allevamenti di caprini, ovini, ...

In questo settore si colloca anche l'attività di apicoltura ...

... segue descrizione delle attività del secondario

Attività del terziario

Questo settore è divenuto sempre più importante, in esso, infatti, rientrano non solo le attività amministrative a livello locale, ma anche e soprattutto quelle turistiche, ricreative e di ricerca che hanno visto un vero boom negli ultimi anni.

Fattori importanti in tal senso sono stati:

- il restauro di vecchi edifici ad uso strutture ricreative e la costruzione di nuove strutture, nel pieno rispetto dei canoni stabiliti dall'Ente Parco;

- l'apertura al pubblico di vaste aree del Parco che erano inagibili prima degli interventi di ripristino posti in essere dall'Ente Parco, ivi comprese le grotte della Valle in fiore;
 - il fiorire di numerose attività di ricerca scientifica sia in campo naturalistico che geologico, condotte dal Dipartimento di Scienze naturali e dal Dipartimento di geologia dell'Università del Capoluogo.
- ... segue descrizione delle attività del terziario

Attività dell'Ente Parco

L'Ente Parco Valle in fiore è stato istituito con legge regionale n. xx del ...
Oltre al Presidente, che è il legale rappresentante, l'Ente Parco si avvale dei seguenti organi:

- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Comunità del Parco.

La figura xx mostra le relazioni funzionali tra gli organi dell'Ente Parco.

Le attività dell'Ente Parco Valle in fiore sono molteplici e sono differenziate per i diversi organi, come nel seguito spiegato:

- il Presidente, che è stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Presidente della Regione, ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta anche provvedimenti urgenti ed indifferibili;
- il Consiglio direttivo, formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, è il vero e proprio organo di gestione dell'Ente. Esso, in base a quanto previsto dalla legge 394/91 e dalla legge istitutiva del Parco, delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco. Inoltre, esprime "motivata valutazione" sul piano pluriennale economico e sociale ed elabora lo Statuto dell'Ente;
- la Giunta esecutiva, eletta al proprio interno dal Consiglio direttivo, è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, ed esercita le funzioni che le sono attribuite direttamente dallo Statuto dell'Ente Parco Valle in fiore;
- il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco valle in fiore;
- la Comunità del parco, costituita dal Presidente della Regione, dai due Presidenti delle due province, dai 18 Sindaci dei Comuni nei cui territori ricadono le aree del Parco valle in fiore, ha la funzione di rappresentare gli interessi delle popolazioni locali. Definita "organo consultivo e propositivo dell'Ente parco" la Comunità del parco ha visto accrescere i propri poteri con l'entrata in vigore della l.426/98. Oggi, essa ha acquisito competenze significative a livello organizzativo, "partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal Consiglio direttivo" e, soprattutto, elabora insieme al Consiglio direttivo, attraverso reciproche consultazioni, il piano del parco e il piano pluriennale economico e sociale.

Non è organo dell'Ente Parco Valle in fiore, invece, il Direttore del parco, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente n. xx del ..., cui spetta la concreta gestione del parco, nel rispetto degli atti emanati dagli organi dell'Ente parco Valle in fiore.

Gli organi dell'Ente Parco Valle in fiore sin dal proprio insediamento hanno operato alacremente per garantire una gestione efficiente con interventi efficaci sul territorio della Valle in fiore.

Evidenze significative di questo impegno si ritrovano nel Piano del Parco, approvato con delibera n. xx del... e nel Piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale del Parco, approvato con delibera n. xx del...

Le due delibere sono disponibili per chiunque desideri prenderne visione presso i competenti uffici dei Comuni del Parco, oppure possono essere consultati sul sito Internet del Parco www.sitoparco.it

La Politica Ambientale del Parco

L'Ente Parco Valle in fiore, consapevole che le sue responsabilità sono strettamente connesse alla gestione del territorio che ricade sotto le sue dirette competenze e alla qualità della vita, presente e futura, delle persone che lo abitano, e consapevole del proprio ruolo di soggetto attivo nella pianificazione e gestione territoriale, intende avviare azioni per il miglioramento della gestione ambientale delle sue attività.

I principi ispiratori della politica ambientale dell'Ente Parco Valle in fiore, nell'impegno verso il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, lo sviluppo sostenibile e la prevenzione dall'inquinamento, sono:

- Consultare i cittadini per ottenere il loro più ampio consenso.
- Redigere il Piano del Parco ed il Piano per lo sviluppo economico del Parco individuando gli obiettivi misurabili e le responsabilità connesse.
- Verificare con continui monitoraggi i Piani di cui al punto precedente.
- Operare per il raggiungimento del giusto equilibrio tra libere iniziative private ed esigenze sociali.
- Tutelare le risorse naturali ed energetiche.
- Utilizzare il territorio in maniera sostenibile, coniugando lo sviluppo economico con la compatibilità ambientale.
- Migliorare la conoscenza del contesto ambientale del territorio del Parco.
- Favorire possibili scelte strategiche alternative nella politica di gestione del territorio.
- Individuare modalità e strumenti di promozione e diffusione dell'educazione ambientale tra gli abitanti e del Regolamento EMAS tra gli operatori economici.
- Essere conforme alla legislazione e regolamentazione ambientale applicabile.

Tra le azioni già intraprese vi è l'avvio di un percorso di adesione al Regolamento CE n. 761/2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di gestione e audit (EMAS) da parte dell'Ente Parco.

Gli altri strumenti di gestione del Parco

La legge 394/91 prevede due importanti strumenti per la gestione del Parco: il Piano per il Parco ed il Piano per lo sviluppo economico e sociale del Parco.

In linea con quanto previsto dalla legge 394/91, l'Ente Parco della Valle in fiore, in collaborazione con la Comunità del Parco, ha elaborato un piano che definisce:

- L'organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- I vincoli, le destinazioni di uso pubblico o privato e le norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- I sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- I sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
- Gli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

- riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio;
- aree di protezione nelle quali, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità.

- aree di promozione economica e sociale, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

La Figura n. xx mostra la zonizzazione del Parco, oltre agli insediamenti ed alle infrastrutture predisposte per gli accessi e per la fruibilità del Parco.

Sempre in base a quanto stabilito dalla legge 394/91, l'Ente Parco Valle in fiore, in collaborazione con la Comunità del parco ha elaborato un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili.

Per la realizzazione degli interventi previsti sono stati individuati seguenti Soggetti:

... segue elenco Soggetti coinvolti nella realizzazione del piano economico e sociale di cui all'art. 14 della legge 394/91

Il Piano è stato approvato dalla regione in data ... con delibera n....

Il Piano economico e sociale della Valle in fiore prevede una serie di interventi tra i quali:

- la progettazione e la realizzazione di un impianto di cogenerazione per il risparmio energetico;
- la concessione alla Società Eco-fitness della gestione degli impianti e delle strutture per la fruibilità dei percorsi guidati all'interno della pineta di Miramonte;
- la concessione di agevolazioni alla cooperativa Casa della Valle per la produzione dei Prodotti Valle in fiore;
- il restauro dell'antico palazzo dei Signori da adibire a museo naturalistico delle specie selvatiche autoctone della Valle in fiore;
- l'assegnazione alla Cooperativa Giovani della Valle in fiore del progetto per la realizzazione e la gestione di un percorso guidato che consenta ai portatori di handicap di visitare le Grotte della Valle in fiore;
- l'organizzazione, d'intesa con la regione di speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco valle in fiore.

Il sistema di gestione ambientale del Parco

L'introduzione del Sistema di Gestione Ambientale nella struttura dell'Ente Parco è stato preceduto dai seguenti passi:

- L'effettuazione di un'Analisi Ambientale Iniziale, che ha portato alla caratterizzazione delle attività dell'Ente Parco Valle in fiore e del territorio del Parco e all'individuazione di tutte le relazioni esistenti con tutti gli altri Soggetti che operano nel Parco e che possono esercitare una pressione sull'ambiente.
- La formulazione e l'approvazione del Programma Ambientale contenente precisi obiettivi e traguardi per il miglioramento ambientale, completi di responsabilità, risorse e scadenze, definito e sviluppato con il coinvolgimento della Comunità del Parco

Il sistema di gestione ambientale, che nel gennaio dello scorso anno ha ottenuto la certificazione secondo la norma ISO 14001, è finalizzato all'attuazione della Politica ambientale e prevede, tra l'altro:

- L'individuazione di ruoli e compiti fondamentali tra cui la nomina di un Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, avente autorità e responsabilità per implementare e consolidare il Sistema;
- un sistema per l'aggiornamento dell'identificazione e valutazione degli aspetti ed impatti ambientali rispetto alla fase di Analisi Iniziale, che prevede il coinvolgimento dei soggetti interessati;
- un sistema di verifica dello stato di avanzamento del Programma Ambientale e della sua ridefinizione;
- un sistema per l'identificazione e l'aggiornamento della normativa applicabile alle attività del Parco in modo da conoscerne le implicazioni e da verificarne il rispetto;
- la definizione di criteri di scelta dei fornitori di beni e servizi che tengano conto dei "comportamenti ambientalmente sostenibili";

- la gestione della documentazione del Sistema;
- la gestione delle comunicazioni e relazioni con i Soggetti esterni ed in particolare con i cittadini ed i turisti, tramite lo Sportello Informazioni ed il sito internet dell'Ente parco valle in fiore;
- la gestione dei dati e delle attività di monitoraggio necessarie per individuare le prestazioni ambientali dell'Ente Parco; l'individuazione, e risoluzione di eventuali non conformità ambientali, e l'identificazione ed attuazione di adeguate azioni correttive ed aspetti operativi delle attività collegate ad aspetti ambientali significativi;
- definizione di tempi e di criteri interni di valutazione della compatibilità ambientale dei singoli procedimenti autorizzativi.

Il Sistema di gestione ambientale è sottoposto ad un controllo sulla sua efficienza ed efficacia mediante:

- gli Audit del sistema opportunamente pianificati e condotti da personale (sia interno che esterno) qualificato secondo una specifica procedura.
- il Riesame periodico del Sistema e delle sue prestazioni da parte dell'Ente Parco Valle in fiore per adottare nuove strategie per il miglioramento

Il Sistema di gestione è stato inoltre costruito per garantire la periodica verifica del contenuto delle informazioni rivolte al pubblico mediante:

- L'aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale che rappresenta il documento pubblico di presentazione degli impatti ambientali significativi dell'Ente Parco e dei risultati ottenuti in relazione al suo programma ambientale, una volta convalidata dal verificatore ambientale accreditato ed una volta che l'organismo competente nazionale abbia registrato l'organizzazione.

Altri aspetti particolarmente importanti del Sistema di Gestione Ambientale riguardano:

- la partecipazione attiva dei dipendenti dell'Ente Parco;
- la partecipazione attiva della Comunità del Parco e di tutti i Soggetti interessati;
- il coinvolgimento degli operatori economici di tutti e tre i macrosettori. Primario, secondario e terziario;
- la definizione di programmi di formazione e informazione, su tematiche ambientali generali e specifiche;
- l'individuazione di strumenti di comunicazione interna, al fine di favorire il contributo di tutte le parti in causa al miglioramento delle prestazioni ambientali.

Il Sistema di Gestione Ambientale è stato inoltre predisposto per consentire un costante flusso di informazioni ambientali provenienti dal territorio, per rispondere alla domanda di coinvolgimento dei cittadini e per garantire la partecipazione attiva dei soggetti interessati all'attuazione del programma ambientale.

I collegamenti tra i Soggetti coinvolti e la struttura dell'Ente Parco sono evidenziabili dalla Figura n. xx

... segue figura che schematizza i rapporti tra l'Ente Parco e gli altri Soggetti interessati (Ente Parco, Comunità del Parco, amministrazioni locali, cittadini, ecc...)

Gli aspetti ambientali significativi diretti

L'Analisi Ambientale Iniziale ha permesso, dopo un esteso esame, di identificare tutti gli aspetti ambientali diretti ed indiretti connessi con le attività presenti nel territorio del Parco valle in fiore. Tali aspetti sono stati poi attentamente valutati al fine di mettere in evidenza le criticità ambientali dell'area.

La metodologia si è basata sui seguenti fattori:

- dati ambientali
- indicatori ambientali

- percezione dello stato di qualità dell'ambiente da parte dei portatori di interesse
- classificazione degli aspetti in funzione della loro significatività

I risultati emersi hanno evidenziato l'assenza di particolari impatti dovuti alle attività produttive che si svolgono all'interno del Parco, mentre sono stati rilevati come significativi quelli legati alla vocazione turistica dell'area: la gestione dei rifiuti, gli scarichi idrici, lo sfruttamento delle aree boschive, i consumi idrici e l'utilizzo delle risorse naturali in genere. Le valutazioni sono state condotte, distinguendo tra i periodi di alta e bassa stagione. Di seguito viene riportato un compendio dei dati quantitativi per tutti gli aspetti significativi.....

x.x. La gestione dei rifiuti

La produzione di rifiuti nel Parco Valle in fiore è fortemente correlata con l'attività turistica e quindi legata alla stagionalità della stessa.

L'A.S.A.P. (Azienda per i Servizi Ambientali del Parco) gestisce il sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, che vengono conferiti alla discarica del Comune di Capoluogo.

L'A.S.A.P. si occupa anche dei servizi annessi (installazione e manutenzione cassonetti, pulizia spazi verdi e aree attrezzate, svuotamento cestini, ecc...).

Inoltre A.S.A.P gestisce le aree adibite da 7 Comuni della Valle in fiore per la raccolta differenziata di rifiuti quali: olii esausti, batterie auto, rifiuti ingombranti, ecc...

Nella tabella che segue è riportata la quantità di rifiuti solidi urbani prodotti (in ton/anno) per gli ultimi tre anni, ripartiti per bassa, alta e media stagione.

Stagione	Mesi	1999	2000	2001
alta invernale	dicembre, gennaio			
	aprile, maggio, settembre,			
media	ottobre			
bassa	febbraio, marzo, novembre			
alta estiva	giugno, luglio, agosto			

I trend che si osservano sono legati all'aumento dell'incidenza turistica, a seguito delle azioni di promozione del turismo svolte dall'Ente Parco, e che si notano maggiormente durante l'alta stagione invernale anche per le numerose iniziative legate alle Festività natalizie, che attirano numerosi turisti (presepe vivente nella Chiesa della Madonna della Valle in fiore, fiaccolata notturna sul Lungolago la notte di Natale, la Festa della Befana in Valle, ecc...).

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, la tabella seguente mostra i dati di percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato rispetto al totale, nei sette Comuni in cui questa iniziativa è stata avviata.

Comune	1999 % sul totale	2000 % sul totale	2001 % sul totale	2002 % sul totale
Comune 1				
Comune 2				
...				
Comune 7				

Si osserva un miglioramento nell'ultimo anno, specie per la carta e ciò è frutto anche dell'iniziativa intrapresa dall'Ente Parco di installare lungo i percorsi attrezzati adeguata cartellonistica che indica i punti di raccolta e che invita i turisti ad un corretto comportamento rispettoso dell'ambiente.

Gli aspetti ambientali indiretti

Attività appaltate all'interno del Parco

Per quanto riguarda le imprese appaltatrici che operano all'interno del Parco, tutto il personale riceve, prima di iniziare il lavoro, le informazioni e le istruzioni comportamentali per lo svolgimento del lavoro in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente. È inoltre effettuato il censimento delle sostanze utilizzate e dei rifiuti prodotti da tali imprese. Il corretto comportamento del personale delle imprese in termini di protezione ambientale è verificato attraverso audit periodici, il cui esito contribuisce all'assegnazione del punteggio di classificazione delle ditte appaltatrici; questo parametro indirizza l'assegnazione dei futuri appalti.

Acquisizione di prodotti e servizi

La scelta dei fornitori di servizi ritenuti critici dal punto di vista ambientale è attuata sulla base di specifici requisiti qualitativi, tecnici ed economici; tra i criteri di scelta vi è anche la certificazione secondo lo standard ISO 14001. Tale scelta è effettuata dal Consiglio Direttivo e i fornitori sono inseriti nella lista dei "fornitori di qualità".

Ad esempio, le imprese legate alla gestione di rifiuti sono sottoposte ad una valutazione preliminare, comprensiva di audit del sito, circa la conformità ai requisiti normativi vigenti.

Attività sul territorio

Un aspetto ambientale indiretto che l'Ente Parco considera significativo è quello generato dalle attività di comunicazione verso tutte le parti interessate.

Tali attività permettono, infatti, di divulgare i concetti di tutela ambientale, indicando i corretti comportamenti da adottare nelle diverse situazioni (anche tra le mura domestiche), al fine di sensibilizzare una platea sempre più estesa sull'importanza della tutela dell'ambiente.

Il contributo socio-economico si esplicita in due voci distinte: da un lato, l'Ente Parco supporta finanziariamente e gestionalmente attività sul territorio finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali; dall'altro, l'Ente Parco, tramite il Consiglio Direttivo, la Comunità del Parco ed il Forum, esercita un'influenza significativa sul territorio e condiziona positivamente le decisioni delle autorità locali in ambito di urbanistica, viabilità e miglioramento dell'assetto del territorio.

Comunicazione

In questo ambito, l'Ente Parco ha dato avvio a numerose iniziative, tra le quali:

- Percorsi educativi e formativi all'interno del Parco, in collaborazione con l'Università del Capoluogo;
- Distribuzione della dichiarazione ambientale presso un apposito stand in occasione della festa del santo Patrono;
- Attivazione di uno spazio di dibattito sul sito internet

I risultati raggiunti fino ad oggi

L'Ente Parco Valle in fiore, fin dalla sua istituzione, si è prodigato per migliorare la qualità ambientale delle aree di sua pertinenza, anche in considerazione della vocazione turistica della Valle in fiore e del suo elevato pregio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Per questa ragione, ancor prima di aderire ad EMAS, erano state poste in essere numerose iniziative in tal senso, che sono riassunte nella tabella che segue:

N°	Aspetto Ambientale	Obiettivo Raggiunto	Responsabile	Data di Completamento
1	risparmio idrico			
2	formazione			
...				
...				
n	fruibilità turistica			

Ogni obiettivo è stato perseguito e raggiunto anche grazie al coinvolgimento delle Autorità locali, in particolare dei Sindaci dei Comuni, della Comunità montana e di tutti i cittadini.

Per il raggiungimento dell'obiettivo 2 è stata inoltre essenziale la collaborazione del Dipartimento di Scienze naturali dell'Università del Capoluogo.

Programma ambientale ed obiettivi di miglioramento

A seguito dei risultati dell'analisi ambientale iniziale, l'Ente parco Valle in fiore ha individuato obiettivi di miglioramento da realizzare entro i prossimi tre anni, stabilendo un dettagliato programma di attuazione.

Nel seguito sono riportati gli obiettivi e i traguardi individuati, in base agli aspetti ambientali più significativi identificati nell'analisi ambientale.

N°	Aspetto Ambientale	Obiettivo Traguardo	Responsabile	Tempi previsti
1	risparmio energetico	realizzazione di un impianto di cogenerazione	Comitato direttivo	luglio 20xx
2	educazione ambientale	restauro antico Palazzo dei Signori e allestimento del museo del Parco	Direttore	dicembre 20xx
...				
...				
n	fruibilità turistica	risistemazione delle vie di accesso alle grotte e dei percorsi interni per disabili		giugno 20xx

Ogni programma è strutturato in modo da prevedere le responsabilità sia di esecuzione delle varie attività sia di controllo dello stato di avanzamento del Programma Ambientale. Ogni fase di attuazione del programma prevede inoltre una valutazione dei costi sia interni (h/uomo) che esterni per l'Ente Parco Valle in fiore.

Convalida e validità della D.A.

In questa sezione deve essere riportato il nome, l'indirizzo ed il numero di accreditamento del verificatore ambientale accreditato che ha convalidato la dichiarazione ambientale. In questa sezione possono essere anche riportati i riferimenti delle persone e/o dei Soggetti, qualora si tratti di studi di consulenza o centri di ricerca, che hanno collaborato alla stesura della dichiarazione ambientale. In questo caso dovrebbe essere indicato il responsabile per l'approvazione della dichiarazione ambientale. Inoltre, sarebbe opportuno indicare il periodo di validità della dichiarazione ambientale stessa.

Qui di seguito viene fornito un esempio:

Questa dichiarazione è stata redatta da:

Nome1 Cognome1
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale

in collaborazione con:
Società Centro Studi

Via...
Città ...

e con

Università
Dipartimento....
Facoltà...

ed è stata approvata da:
Nome2 Cognome2
Presidente dell'ente Parco

La prossima dichiarazione ambientale sarà predisposta e convalidata entro XXX anni (massimo tre) dalla presente (ossia entro: MESE ANNO).

Annualmente verranno predisposti e convalidati gli aggiornamenti della dichiarazione ambientale, che conterranno i dati ambientali relativi all'anno di riferimento e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Riferimenti per il pubblico

Dovrebbero essere indicati i riferimenti (nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail) di una persona preposta alla gestione dei contatti con il pubblico.

In questa sezione potrebbe anche essere riportato l'indirizzo Internet del sito del Parco, ove disponibile.

Qui di seguito viene fornito un esempio:

E per saperne di più...

Nome3 Cognome3
Via...
Città...
Telefono
Fax...
e-mail...

oppure visitate il nostro sito, all'indirizzo www.nomesito.it dove troverete tante altre utili informazioni, anche per venirci a trovare, e visitare il nostro Parco!

Glossario

Il glossario dovrebbe riportare il significato dei principali termini tecnici pertinenti e utilizzati all'interno della D.A. A puro titolo di esempio, basti fare riferimento al glossario predisposto per la presente pubblicazione

Allegato: Normativa ambientale applicabile

L'allegato dovrebbe contenere l'elenco di tutta la normativa ambientale applicabile, a livello nazionale e locale, ivi compreso il decreto di istituzione del Parco e le eventuali autorizzazioni. A puro titolo di esempio, basti fare riferimento all'Allegato 4 predisposto per la presente pubblicazione, tenendo conto, però che esso si limita alla legislazione nazionale.

Allegato 4 – Legislazione nazionale vigente

Nel presente allegato viene riportato l'elenco dei principali provvedimenti normativi riguardanti i parchi e le aree naturali protette.

Convenzioni Internazionali – Norme Nazionali di Esecuzione

Legge n° 874 del 19/12/1975

(pubbl. su G.U. n° 49 del 24/02/1976)

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 448 del 13/03/1976

(pubbl. su G.U. n° 173 del 03/07/1976)

Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

Legge n° 812 del 24/11/1978

(pubbl. su G.U. n° 357 del 23/12/1978)

Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.

Legge n° 503 del 05/08/1981

(pubbl. su G.U. n° 250 del 11/09/1981)

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

Legge n° 42 del 25/01/1983

(pubbl. su G.U. n° 48 del 18/02/1983)

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

Legge n° 124 del 14/02/1994

(pubbl. su G.U. n° 44 del 23/02/1994)

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Legge n° 42 del 25/01/1983

(pubbl. su G.U. n° 48 del 18/02/1983)

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

Legge n° 175 del 27/05/1999

(pubbl. su G.U. n° 140 del 17/06/1999)

Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.

Legge n° 403 del 14/10/1999

(pubbl. su G.U. n° 262 del 08/11/1999)

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Direttive CEE

Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979

(pubbl. su G.U.C.E. n° L 103 del 25/04/1979)

Norme concernenti la conservazione degli uccelli selvatici.

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992

(pubbl. su G.U.C.E. n° L 206 del 22/07/1992)

Norme concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Norme Nazionali

Decreto Ministeriale del 15/12/1984

(pubbl. su G.U. n° 74 del 27/03/1985)

Regolamentazione delle attività consentite nelle riserve naturali dello Stato istituite su demani comunali.

Legge n° 127 del 05/03/1985

(pubbl. su G.U. n° 89 del 15/04/1985)

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.

Decreto Ministeriale del 20/07/1987

(pubbl. su G.U. n° 175 del 29/07/1987)

Istituzione di riserve naturali statali in zone demaniali

Decreto Ministeriale del 10/05/1991

(pubbl. su G.U. n° 136 del 12/06/1991)

Istituzione del registro delle aree protette italiane.

Legge n° 394 del 06/12/1991

(pubbl. su G.U. n° 292 del 13/12/1991)

Legge quadro sulle aree protette.

Legge n° 157 del 11/02/1992

(pubbl. su G.U. n° 46 del 25/02/1991)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Decreto Ministeriale del 21/07/1992

(pubbl. su G.U. n° 187 del 10/08/1992)

Costituzione del comitato per le aree naturali protette.

Delibera del 21/12/1993

(pubbl. su G.U. n° 94 del 23/04/1994)

Approvazione del primo Programma triennale per le aree naturali protette.

Delibera del 18/12/1995

(pubbl. su G.U. n° 93 del 20/04/1996)

Approvazione del secondo Programma triennale per le aree naturali protette.

Delibera del 18/12/1995

(pubbl. su G.U. n° 51 del 01/03/1996)

Elenco ufficiale delle aree naturali protette (ultimo aggiornamento: Delibera del 25/7/2002, pubbl. su G.U. n° 214 del 12/9/02).

Decreto Ministeriale del 24/04/1996

(pubbl. su G.U. n° 161 del 11/07/1996)

Scheda di attuazione degli interventi di cui al punto 5.1.5, lettera "C" della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993, relativamente all'area programmata "aree naturali protette".

Decreto Ministeriale del 02/10/1996 n° 251 del 25/10/1996

Nomina dei rappresentanti delle regioni nel Comitato interministeriale per le aree naturali protette.

Delibera del 02/12/1996

(pubbl. su G.U. n° 142 del 20/06/1997)

Approvazione del programma operativo per la Carta della natura.

Delibera del 02/12/1996

(pubbl. su G.U. n° 141 del 19/06/1997)

Elenco ufficiale delle aree naturali protette.

Delibera del 02/12/1996

(pubbl. su G.U. n° 139 del 17/06/1997)

Classificazione delle aree protette.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 357 del 08/09/1997

(pubbl. su G.U. n° 248 del 23/10/1997)

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e delle faune selvatiche.

Decreto Ministeriale del 10/08/1999

(pubbl. su G.U. n° 264 del 10/11/1999)

Istituzione dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

Decreto Ministeriale del 03/04/2000

(pubbl. su G.U. n° 95 del 22/04/2000)

Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Allegato 5 – Riferimenti normativi

Nel presente capitolo viene fornita una breve rassegna della normativa tecnica internazionale applicabile in materia di certificazione ambientale. I provvedimenti normativi sono stati raggruppati, in funzione della rispettiva applicabilità, in:

- normativa riguardante il Regolamento EMAS,
- normativa riguardante i sistemi di gestione ambientale,
- normativa riguardante l'audit ambientale.

A scopo informativo, alleghiamo inoltre la normativa tecnica applicabile nei seguenti settori, che possono essere paralleli alla certificazione ambientale, ma che non vanno tuttavia con questa confusi:

- normativa riguardante i prodotti,
- Normativa riguardante gli studi di impatto ambientale.

Normativa Riguardante il Regolamento EMAS

Regolamento CEE/UE n° 761 del 19/03/2001

(pubbl. su G.U.C.E. n° L 114 del 24/04/2001)

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Decisione CEE/CEEA/CECA n° 681 del 07/09/2001

(pubbl. su G.U.C.E. n° L 247 del 17/09/2001)

Decisione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Raccomandazione CE n° 680 del 07/09/2001

(pubbl. su G.U.C.E. n° L 247 del 17/09/2001)

Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Normativa Riguardante i Sistemi di Gestione Ambientale

Norma Tecnica UNI EN ISO n° 14001 del 30/11/1996

Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

Norma Tecnica UNI ISO n° 14004 del 01/03/1997

Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto.

Norma Tecnica UNI ISO n° 14050 del 30/04/1999

Gestione ambientale – Vocabolario

Norma Tecnica UNI EN ISO n° 14031 del 30/09/2000

Gestione ambientale - Valutazione della prestazione ambientale - Linee guida.

Normativa Riguardante L'audit Ambientale

Norma Tecnica UNI EN ISO n° 14012 del 30/11/1996

Linee guida per l'audit ambientale - Criteri di qualificazione per gli auditor ambientali

Norma Tecnica UNI EN ISO n° 14011 del 30/11/1996

Linee guida per l'audit ambientale - Procedure di audit - Audit dei sistemi di gestione ambientale

Norma tecnica UNI EN ISO n° 14010 del 30/11/1996

Linee guida per l'audit ambientale - Principi generali.

Normativa Riguardante i Prodotti

Norma Tecnica UNI EN ISO n° 14040 del 31/10/1998

Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento

Norma Tecnica UNI EN ISO n° 14041 del 31/12/1999

Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione e analisi dell'inventario

Norma Tecnica UNI EN ISO n° 14042 del 30/09/2001

Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Valutazione dell'impatto del ciclo di vita.

Norma Tecnica UNI EN ISO n° 14043 del 31/10/2001

Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Interpretazione del ciclo di vita.

Norma Tecnica UNI EN ISO n° 14024 del 31/10/2001

Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure

Norma Tecnica UNI EN ISO n° 14021 del 1/02/2002

Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II).

Norma Tecnica UNI EN ISO n° 14020 del 01/03/2002

Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali.

Normativa Riguardante gli Studi di Impatto Ambientale

Norma Tecnica UNI n° 10745 del 31/07/1999

Studi di impatto ambientale - Terminologia

Norma Tecnica UNI n° 10742 del 31/07/1999

Impatto ambientale - Finalità e requisiti di uno studio di impatto ambientale

Bibliografia

"Il Regolamento 1836/93 (EMAS): stato di attuazione in Europa ed in Italia" Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 2000

"Qualità dell'ambiente Qualità della vita" Regione Lombardia, 2001

"Sistemi di Gestione Ambientale – Guida per l'applicazione da parte della Piccola e Media Impresa del Regolamento CEE 1836/93 (EMAS) e della norma ISO 14001" Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 1998

Atti del seminario nazionale CTN_CON Centro Tematico Nazionale Conservazione della Natura "Biodiversità: monitoraggio e indicatori ambientali" Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 2001

Iandoli C., Molinas P., Polidori A. – Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, ICRAM "Linee guida per l'applicazione del Regolamento EMAS al settore della piscicoltura", 2002

Ielasi R. "EMAS – un'opportunità per competere" Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 2000

Ielasi R., Medici A., Molinas P. "EMAS: prevenzione e miglioramento ambientale" Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 1999

Linee guida ENEA "Applicare la norma UNI EN ISO 14001 nelle aree protette" UNI Milano, 2001.

Massa R., Ingegneri V. "Biodiversità, estinzione e conservazione". UTET Torino, 1999

Molinas P., Polidori A., Ubaldini S. "Linee guida della Commissione UE su EMAS II", 2000

Pignatti S. "I piani di vegetazione in Italia" Giornale Botanico Italiano, 113: 411-428, 1979

Pignatti S., Bianco P. M., Fanelli G., Paglia S., Pietrosanti S., Tescarollo P. "Le piante come indicatori ambientali. Manuale tecnico-scientifico" Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, 2001

